

STATUTO DEL COMUNE DI FORMIA

(Deliberazione del Consiglio Comunale n. 139 del 10 dicembre 1999)

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Capo I Caratteristiche costitutive

Art.1 Comune di Formia

1. Il Comune di Formia è ente locale autonomo, costituito su base territoriale, riconosciuto dall'ordinamento generale della Repubblica operante secondo i principi fissati dalla legge e dal presente Statuto.
2. Il Comune è diretta espressione della comunità formiana; nell'ambito della unità dello Stato la rappresenta, ne cura gli interessi, ne tutela le risorse ambientali, ne promuove lo sviluppo economico ed il progresso sociale, culturale e civile. Esercita tramite le sue rappresentanze il diritto di autodeterminazione per la realizzazione dei propri scopi, interessi ed obiettivi. È titolare di funzioni proprie, esercita le funzioni ad esso attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione, collabora con la Provincia e coopera con i comuni limitrofi per la tutela, la cura e la promozione di interessi comuni ed interdipendenti.

Art. 2 Elementi costitutivi

1. Sono elementi costitutivi del Comune di Formia il territorio, la popolazione, la personalità giuridica, lo Statuto.

Art. 3 Il Territorio

1. Il territorio del Comune comprende una superficie di 7.400 ha e confina a Nord con il territorio del Comune di Esperia, a nord- est e a est con il territorio di Spigno Saturnia, a sud-est con il territorio del Comune di Minturno, a sud con il mar Tirreno, a sud-ovest con il territorio del Comune di Gaeta ed a ovest con il territorio del Comune di Itri. Comprende attualmente le frazioni di Maranola, Trivio e Castellonorato-Penitro ed è organizzato, dal punto di vista istituzionale e del decentramento, in circoscrizioni. La sede del Comune è in piazza Municipio di Formia e presso di essa si riuniscono la Giunta, il Consiglio e le Commissioni Comunali, salvo eventuali riunioni presso altra sede per particolari esigenze contingenti. La circoscrizione territoriale del Comune può essere modificata con legge della Regione a condizione che la popolazione interessata sia sentita ed esprima la propria volontà a mezzo di referendum.

Art. 4 Popolazione

1. La popolazione del Comune è costituita dalle persone residenti, stabilmente appartenenti alla comunità e partecipi dei diritti e dei doveri che tale condizione comporta e dalle persone iscritte all'anagrafe comunale dei residenti all'estero.

Art. 5

Lo stemma

1. Lo stemma rappresenta la Fenice, figura mitica che risorge dalle proprie ceneri, di colore verde-scuro su fondo azzurro, con la parte inferiore delle ali bordata di rosso ed emergente da un fuoco rosso; la fenice guarda un sole d'oro nel cantone destro del capo; la bordata è composta da 24 tessere verdi e da una corona murale formata da un cerchio di muro d'oro con 4 porte sormontato da 5 merli. Il tutto è racchiuso tra due rami di palma verde, incrociati sotto la punta dello scudo, legati di rosso ed aventi attorcigliata una fascia bianca col motto "post fata resurgo".

Art. 6

I beni

1. I beni comunali si distinguono in beni demaniali e in beni patrimoniali. I suddetti beni sono disciplinati da leggi speciali e dalle norme del codice civile.
2. Il Consiglio Comunale aggiorna e definisce periodicamente il patrimonio comunale, secondo la normativa dell'ordinamento contabile.

Capo II

Finalità

Art. 7

Principi ispiratori

1. Il Comune riconosce la cultura delle differenze e fa propri i valori di rispetto della persona, promozione del lavoro, democrazia, libertà, eguaglianza senza distinzione di razza, di sesso, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, giustizia sociale, solidarietà e pace sanciti dalla Costituzione Repubblicana. Indica nella scelta della non violenza un metodo per l'attuazione di tali principi. Ritiene requisiti indispensabili di una matura democrazia la partecipazione dei cittadini al governo della propria comunità ed il riconoscimento del pluralismo delle forme di aggregazione nelle finalità sociali, culturali e religiose.
2. Consapevole che il moderno sviluppo delle attività e delle relazioni postula una stretta interdipendenza ed una crescente integrazione a livello regionale, statale e sovranazionale, il Comune si riconosce nel processo di integrazione politica ed istituzionale della Unione Europea e recepisce i principi indicati dalla Carta Europea dell'Autonomia Locale. Ricerca e favorisce i contatti tra comunità locali, come veicolo di dialogo e di cooperazione.
3. Il Comune ritiene le risorse ambientali e naturalistiche del territorio assieme al suo patrimonio storico e culturale, beni essenziali e limitati della comunità e ne assume la tutela come obiettivo generale della propria azione amministrativa, anche in nome delle generazioni future.
4. Il Comune riconosce nella trasparenza e nel controllo del processo decisionale, nel diritto e nella diffusione delle informazioni, che deve essere tempestiva, completa, obiettiva, comprensibile e non discriminante, le condizioni necessarie per un'effettiva partecipazione.

Art. 8

Tutela dei diritti

1. Il Comune tutela i diritti e gli interessi dei cittadini e delle formazioni sociali, rimuovendo gli ostacoli che ne limitano la piena attuazione, garantisce il rispetto delle minoranze e orienta la propria attività verso il superamento di ogni tipo di discriminazione.

2. Organizza tempi e modalità della vita urbana in grado di riconoscere e valorizzare le varie diversità nelle loro espressioni, ed in particolare le categorie più svantaggiate. Riconosce il ruolo sociale degli anziani, ne valorizza l'esperienza, ne tutela i diritti e gli interessi. Concorre a garantire l'integrazione scolastica e lavorativa dei disabili. Promuove, altresì, in loro favore di concerto con l'organo sanitario competente ogni azione di sostegno e di assistenza - familiare, domiciliare, centri diurni, case/famiglia - per evitare, compatibilmente con il grado di disabilità, il loro ricovero e internamento in centri istituzionalizzati; riconosce altresì nei cittadini realmente senza lavoro, ogni azione di promozione al lavoro, di sostegno economico e di assistenza familiare.
3. Riconosce nei cittadini d'età inferiore ai 18 anni soggetti di diritto e soggetti sociali autonomi, con specifiche esigenze, e le famiglie e gli operatori come coagenti dell'azione educativa. Si fa promotore e garante dei diritti dell'infanzia, tutelando le situazioni più vulnerabili e promuovendo una nuova cultura specifica, per sensibilizzare l'opinione pubblica ai problemi dell'infanzia.
4. Garantisce alla popolazione priva di cittadinanza italiana, nel rispetto delle disposizioni di legge, condizioni di permanenza improntate alla civile convivenza al reciproco rispetto alla solidarietà, all'integrazione, in una moderna società multietnica.
5. Il Comune concorre, nell'ambito delle sue competenze attraverso la Conferenza locale della Sanità, nonché con la promozione di accordi con i Comuni, la Provincia, la Regione e l'ASL, ad assicurare il diritto alla salute.
6. L'Amministrazione Comunale assicura che Enti, Aziende e Istituzioni nonché Ditte, Cooperative o Società esercenti attività in concessione o appalto garantiscano il pieno rispetto dei contratti di lavoro e inoltre dei piani di sicurezza, così come previsto dalla normativa vigente, per il personale dipendente, pena la nullità o revoca dell'appalto o concessione.

Art. 9

Parità uomo donna

1. Al fine di conseguire la pari dignità tra i cittadini e cittadine, e consentire ad entrambi i sessi di esprimere compiutamente le rispettive potenzialità, il Comune si attiva per eliminare le discriminazioni indirette, riconoscendo il valore delle donne, componente indispensabile all'attuazione delle P.O.
2. Promuove politiche per le P.O. e piani di azioni positive per rimuovere gli ostacoli che impediscono una reale parità uomo - donna e favorisce la piena e paritaria realizzazione dei tempi di vita di ognuno.
3. All'interno dell'Ente, istituisce apposito Comitato, come proposto dalla normativa vigente. Stabilisce che le donne impegnate nell'Amministrazione possano costituirsi in apposita commissione. Valorizza la presenza femminile nell'organizzazione e nella gestione della vita sociale, culturale, economica della città.

Art. 10

Compiti istituzionali

1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative - salvo quelle attribuite per legge ad altri soggetti - che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto e della utilizzazione del territorio, dello sviluppo economico.
2. I compiti propri, dei quali il Comune ha piena titolarità, sono esercitati secondo le disposizioni dettate dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti. Le funzioni che estendono i loro effetti ad altre comunità, connesse ad attività di dimensione sopra o pluricomunale, sono disciplinate dagli istituti che regolano i rapporti di collaborazione e cooperazione tra enti.

3. Le funzioni attribuite e quelle delegate dallo Stato e dalle Regioni sono trasferite al Comune tramite gli strumenti legislativi.

Art. 11

Programmazione

1. Il Comune assume la politica di programmazione coordinata con la Regione, con la Provincia e con gli altri Enti territoriali come metodo ordinatore di massima della propria attività, promuovendo l'attuazione di programmi integrati di interventi per riqualificare il tessuto urbanistico, edilizio ed ambientale.
2. Attua il programma di sviluppo economico e i piani di intervento e settoriali del proprio territorio.
3. Realizza la programmazione mediante la partecipazione democratica dei cittadini, di tutte le associazioni e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.
4. Il Comune, con la politica di bilancio, con le risorse finanziarie e secondo i principi e le regole della programmazione, opera una corretta e trasparente amministrazione.

Art. 12

Conferenza dei servizi

1. L'Amministrazione comunale indice, obbligatoriamente, entro il mese di aprile di ogni anno, una conferenza dei servizi locali d'intesa con le associazioni degli utenti e delle categorie aventi strutture organizzative nel territorio comunale e con le organizzazioni sindacali esistenti con proprie strutture nel territorio comunale.
2. La Conferenza, presieduta dal Sindaco, o da suo delegato, deve essere preceduta da relazione dell'Amministrazione Comunale, fa il bilancio dell'andamento, della qualità, quantità, efficienza ed efficacia dei servizi, formulando idonee soluzioni per il miglioramento degli stessi, da trasmettere al Difensore Civico.
3. Il "Difensore Civico" ha, nell'occasione, l'obbligo di svolgere una propria relazione evidenziando eventuali abusi, carenze e disfunzioni dei servizi nonché eventuali proposte migliorative.
4. Le associazioni dell'utenza e le organizzazioni sindacali e professionali e le altre formazioni sociali dei cittadini che operano nel territorio, partecipano con proprie relazioni allo scopo di effettuare valutazioni e proposte.
5. Le risultanze della conferenza sono comunicate al Consiglio Comunale ed alla Giunta per eventuali determinazioni di competenza.
6. Apposito capitolo di bilancio prevederà la spesa per la conferenza dei servizi.

Capo III

Statuti e regolamenti

Art. 13

Statuti e regolamenti

1. Il presente Statuto trae il proprio fondamento dall'autonomia riconosciuta alla comunità formiana, ed al Comune che la rappresenta, dal dettato della Costituzione e dalla legge. Nel rispetto dell'ordinamento generale e dei principi fissati dalla legge, costituisce nel proprio ambito una fonte normativa.
2. Lo Statuto stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione del Comune ed in particolare determina le attribuzioni degli organi, l'ordinamento degli uffici e dei servizi, le forme di collaborazione con gli altri Comuni e le Province, gli istituti di decentramento, partecipazione popolare, accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi.

3. Il testo dello Statuto e le eventuali, successive modifiche sono deliberati dal Consiglio Comunale con le modalità di cui all'art. 4 - comma 3 - della legge n. 142/90.

Art. 14

Regolamenti

1. La competenza circa l'approvazione, la modifica e l'abrogazione dei Regolamenti è attribuita di norma al Consiglio Comunale, quando la legge non attribuisca tale competenza alla Giunta.
2. La podestà regolamentare è esercitata nel rispetto della legge ed in conformità ai principi del presente Statuto.
3. I regolamenti contengono disposizioni di dettaglio inerenti il funzionamento degli organi e degli uffici, lo svolgimento delle attività, l'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni per la gestione dei servizi pubblici, le modalità di funzionamento degli istituti di partecipazione.
4. I regolamenti vengono pubblicati all'albo pretorio 30 giorni prima della discussione in Consiglio Comunale, prevedendo ulteriori idonee modalità di divulgazione.
5. Dopo l'esame favorevole da parte dell'organo regionale di controllo, nei casi in cui lo stesso è previsto, i regolamenti sono nuovamente pubblicati per quindici giorni all'albo pretorio. Entrano in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.
6. Presso l'ufficio di segreteria del Comune sarà costituita la raccolta di tutti i regolamenti, i quali possono essere richiesti da ogni cittadino previo pagamento delle sole spese di stampa.

TITOLO II

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo I

Istituti della partecipazione

Art. 15

Diritto alla partecipazione

1. Il Comune nel riconoscere che la partecipazione popolare è condizione essenziale per lo sviluppo della vita sociale favorisce e promuove l'effettiva partecipazione dei cittadini, singoli ed associati, alla determinazione degli indirizzi generali, alla definizione dei programmi, all'attuazione ed alla verifica delle attività gestionali inerenti lo sviluppo economico, civile, sociale e culturale della comunità.
2. Il Comune assicura, attraverso le procedure previste dal presente Statuto e dal regolamento, le condizioni per instaurare idonee forme di dialogo e di collaborazione tra gli organi di governo, la popolazione, le formazioni associative operanti nel territorio senza fini di lucro, le organizzazioni sindacali e di categoria, gli ordini ed i collegi professionali ed ogni altro ente rappresentativo della società civile.
3. Nel rispetto della reciproca autonomia, il Comune valorizza le libere forme associative, le organizzazioni di volontariato e gli enti morali che detengono una effettiva rappresentanza di interessi generali o diffusi ed operano senza scopo di lucro nei settori: sociale, educativo e sanitario, dell'assistenza, della cultura, dello sport, del tempo libero, della tutela dei consumatori e degli utenti, della salvaguardia della natura e dell'ambiente, del patrimonio storico-archeologico-artistico, della difesa dei diritti civili ed umani, della promozione della pace e della cooperazione tra i popoli nonché ogni altra forma di associazione che, ispirandosi a valori laici o religiosi, persegue fini a carattere umanitario e ne facilita l'esercizio.
4. Le organizzazioni sindacali e delle categorie, nonché le altre associazioni indicate nell'art. 12, esistenti con proprie strutture nel territorio comunale, hanno diritto di

informazione sull'attività amministrativa e politico - istituzionale. Le organizzazioni interessate hanno facoltà di comunicare, entro dieci giorni dalla conoscenza del materiale, il proprio parere, non vincolante per l'Amministrazione.

Art. 16

Consultazioni

1. Gli organi di governo del Comune promuovono, di loro iniziativa o su richiesta degli organismi di partecipazione, entro 30 giorni, consultazioni preventive di determinate categorie di popolazione e delle rispettive formazioni associative su programmi, iniziative o proposte che rivestono per le medesime diretto e rilevante interesse.
2. La consultazione ha lo scopo di conoscere l'orientamento dei soggetti interpellati. Può essere effettuata mediante l'indizione di incontri ed assemblee, la distribuzione di questionari, l'organizzazione di inchieste sociologiche o demoscopiche, lo svolgimento di sondaggi d'opinione.
3. Il ricorso ai diversi metodi di indagine è effettuato garantendo la chiarezza delle materie oggetto della consultazione, la trasparenza delle tecniche utilizzate, l'adeguata pubblicizzazione dei risultati finali. L'esito dell'avvenuta consultazione viene riportato nel testo dell'atto deliberativo con il quale il Comune assume le determinazioni finali.
4. I consigli di circoscrizione hanno facoltà di promuovere, con le modalità indicate ai precedenti commi, la consultazione dei residenti nel rispettivo territorio su programmi, iniziative o proposte di competenza circoscrizionale entro 30 giorni dalla richiesta.
5. Su questioni di rilevante interesse collettivo o di categorie a richiesta di almeno due gruppi consiliari della consistenza numerica complessiva non inferiore a due quinti dell'intero Consiglio Comunale, o di un numero di consiglieri non inferiore a due quinti dell'intero Consiglio Comunale, dovranno essere indette consultazioni popolari entro 30 giorni dalla richiesta.
6. Esse avvengono attraverso la convocazione delle rappresentanze delle forze sindacali riconosciute, delle professioni, arti e mestieri presenti nel territorio comunale.
7. L'assemblea, così convocata, aperta e pubblica, presieduta dal Sindaco o da Assessore all'uopo delegato, delibera a maggioranza dei presenti.
8. Le deliberazioni non sono vincolanti, ma ogni diversa determinazione che si rimette alla competenza del Consiglio Comunale dovrà essere ampiamente motivata.
9. Le consultazioni di cui al presente articolo riguardano le materie di esclusiva competenza comunale e non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

Art. 17

Istanze e petizioni

1. I residenti, i comitati e le associazioni possono rivolgere ai competenti organi comunali e circoscrizionali, secondo le rispettive competenze:
 - a) istanze per richiedere l'emanazione o la revoca di provvedimenti;
 - b) petizioni per attivare iniziative a tutela degli interessi collettivi.
2. Le istanze e le petizioni, presentate in forma scritta, sono indirizzate al Sindaco o al Presidente della circoscrizione, i quali - verificatane l'ammissibilità - le trasmettono all'organo competente per materia. Il regolamento stabilisce le modalità di presentazione e le procedure per l'esame di ammissibilità, a tutela dell'interesse collettivo e del regolare funzionamento degli organi.
3. Le istanze e le petizioni sono esaminate entro trenta giorni dalla presentazione se inerenti alle competenze del Sindaco e della Giunta Comunale; entro sessanta giorni se inerenti alle competenze del Consiglio Comunale o di un Consiglio di circoscrizione. Le conseguenti determinazioni sono comunicate ai presentatori.

4. Le istanze e le petizioni, non di competenza degli organi suddetti, dovranno essere trasmesse agli uffici competenti per materia, costituendo un procedimento ai sensi della Legge 241/90.

Art. 18

Proposte di iniziativa popolare

1. I residenti che abbiano compiuto 18 anni di età, i comitati e le associazioni possono rivolgere agli organi comunali e circoscrizionali, secondo le rispettive competenze, proposte di deliberazione di iniziativa popolare, finalizzate all'adozione di provvedimenti per la migliore tutela degli interessi collettivi.
2. Le proposte devono essere sottoscritte da almeno l'1% degli elettori se rivolte al Comune, e da almeno il 3% dei cittadini elettori in una circoscrizione se rivolta a quest'ultima. Il Sindaco o il Presidente della circoscrizione, verificatane l'ammissibilità, le trasmettono all'organo competente per materia.
3. La proposta di iniziativa popolare consiste in uno schema di deliberazione, accompagnato da una relazione che ne illustra contenuto e finalità, nonché dalla indicazione dei mezzi finanziari per farvi fronte con la collaborazione degli uffici comunali. Il regolamento stabilisce le modalità di presentazione e le procedure per l'esame di ammissibilità, a tutela dell'interesse collettivo delle iniziative e del regolare funzionamento degli organi.
4. Non possono costituire oggetto di proposta di deliberazione di iniziativa popolare le materie elencate all'art. 21 commi 1 e 2.
5. Le proposte di deliberazione di iniziativa popolare sono esaminate dall'organo competente entro sessanta giorni dalla presentazione. Le conseguenti determinazioni, consistenti in un provvedimento espresso di accoglimento o di reiezione, sono comunicate ai presentatori.

Art. 19

Situazioni giuridiche soggettive

1. Il Comune, nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su posizioni soggettive ed a tutti coloro ai quali possa derivare un pregiudizio, purché detti soggetti siano determinabili, informa tempestivamente gli interessati notificando ad essi il contenuto essenziale dell'adottando provvedimento, nonché l'ufficio e la persona responsabile del procedimento, assicurando agli interessati il diritto di prendere visione, anche con richiesta informale, degli atti del medesimo procedimento e della documentazione allegata.
2. Gli interessati potranno intervenire nel procedimento motivando con atto scritto le loro valutazioni, considerazioni e proposte che gli organi competenti avranno l'obbligo di esaminare e di cui dovrà, in ogni caso, farsi menzione nel provvedimento.
3. Le specifiche procedure sono disciplinate con apposito regolamento.

Capo II

Referendum

Art. 20

Referendum popolare

1. I cittadini residenti nel Comune, aventi diritto al voto per la elezione della Camera dei Deputati, possono proporre referendum consultivo in merito a programmi, progetti, interventi e specifici provvedimenti (anche dopo la loro adozione) inerenti materie di esclusiva competenza comunale. Attraverso il referendum gli aventi diritto al voto esprimono sul tema proposto il proprio assenso o dissenso, affinché gli organi

deliberanti assumano le opportune determinazioni nella piena consapevolezza dell'orientamento prevalente della popolazione.

2. Il referendum popolare è organizzato a livello circoscrizionale su materie che attengono alle competenze attribuite alla circoscrizione dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento.

3. Hanno diritto di voto al referendum i cittadini stramieri che abbiano compiuto il 18° anno di età, in regola con le norme di legge che ne disciplinano il soggiorno e che abbiano fissato stabile domicilio nel Comune di Formia da almeno tre anni.

Art. 21

Esclusione dal referendum

1. Non possono costituire oggetto di referendum popolare le materie inerenti:
 - a) contabilità, finanze, tributi e tariffe, con esclusione del patrimonio;
 - b) elezioni;
 - c) nomine, designazioni, revoche o decadenze;
 - d) gestione del personale;
 - e) atti emanati dal Sindaco in qualità di ufficiale di governo;
 - f) diritti e disposizioni tese a garantire minoranze etniche, religiose, socialmente emarginate.
2. Non possono inoltre costituire oggetto di referendum popolare le norme statutarie e regolamentari.
3. Indipendentemente dall'esito conseguito, il referendum non può essere ripetuto, sul medesimo oggetto, prima che siano trascorsi quattro anni.

Art. 22

Promozione del referendum

1. La proposta di referendum a livello comunale deve essere presentata:
 - a) da almeno un quindicesimo dei cittadini iscritti alle liste elettorali del comune;
 - b) dalla maggioranza dei componenti assegnati al Consiglio Comunale;
 - c) dalla metà dei Consigli di Circoscrizione o dalla maggioranza dei Consiglieri di Circoscrizione riuniti in assemblea plenaria.
2. La proposta di referendum a livello di circoscrizione deve essere presentata:
 - a) da almeno un quindicesimo dei cittadini aventi diritto al voto per la circoscrizione;
 - b) dalla maggioranza dei componenti assegnati al Consiglio Circoscrizionale.
3. Le firme dei promotori devono essere autenticate ai sensi di legge a pena di inammissibilità. Il Comune favorisce con la propria organizzazione la raccolta delle firme.
4. La proposta va presentata al Sindaco, il quale, entro cinque giorni dalla ricezione, la trasmette alla commissione referendum e decentramento che esprimerà parere obbligatorio e non vincolante entro i venti giorni successivi, in ordine agli aspetti sia formali che sostanziali della proposta. La trasmette quindi al Consiglio Comunale, che nei venti giorni successivi alla ricezione indice il referendum. Questo verrà espletato entro i 90 giorni successivi alla esecutività della delibera, compatibilmente con quanto stabilisce il comma successivo.
5. Il referendum non può svolgersi in concomitanza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

Art. 23

Esito del referendum

1. Il referendum è valido se partecipa al voto la maggioranza degli aventi diritto.
2. L'esito del referendum è proclamato e reso noto dal Sindaco o dal Presidente della Circoscrizione, secondo la rispettiva competenza e comunicato ai presentatori.

3. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, il Consiglio Comunale o il Consiglio Circostrizionale o altro organo competente, secondo la rispettiva competenza, adotta gli atti di indirizzo relativi all'esito della consultazione.
4. Qualora il referendum sia risultato valido, ma il Consiglio Comunale o Circostrizionale ritengano di non aderire all'orientamento del corpo elettorale devono espressamente pronunciarsi con deliberazione approvata con il voto favorevole dei tre quarti dei componenti assegnati.

Capo III

Informazione, trasparenza, accesso ai procedimenti

Art. 24

Publicità degli atti e delle informazioni

1. Il Comune assicura la trasparenza e facilita il controllo circa l'imparzialità e il buon andamento dell'attività amministrativa.
2. La pubblicazione formale degli atti ufficiali del Comune, delle deliberazioni e di ogni altro provvedimento viene effettuata all'albo pretorio centrale e di quelli costituiti presso le sedi circostrizionali.
3. Riconoscendo nell'informazione dell'opinione pubblica una condizione indispensabile per lo sviluppo della vita democratica e per l'esercizio dei diritti di partecipazione, il Comune favorisce la divulgazione dell'attività dei propri organi ed uffici, delle circostrizioni, delle aziende od istituzioni da esso dipendenti, sia attivando propri canali di comunicazione, sia garantendo accesso, collaborazione e supporto agli organi di informazione.
4. Per la diffusione delle informazioni relative al funzionamento dei servizi ed all'attivazione di procedure di ampio interesse pubblico, il Comune organizza, anche avvalendosi di apparecchiature telematiche distribuite nel territorio, servizi ed informazioni destinati ai cittadini ed agli utenti.

Art. 25

Accesso agli atti, strutture e servizi

1. Gli atti del Comune sono pubblici.
2. Il Comune assicura a chiunque vi abbia interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi.
3. Il regolamento stabilisce la modalità di esercizio del diritto di accesso e specifica, in deroga al comma 2, le categorie di documenti esclusi dall'accesso. Stabilisce inoltre i termini per consentire l'accesso differito ai documenti la cui conoscenza in fase istruttoria possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa.
4. Il diritto di accesso è esercitato mediante richiesta scritta in carta libera, o informale, di esame di estrazione di copia degli atti e documenti amministrativi. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato al rimborso dei costi.
5. Il regolamento stabilisce le modalità per rendere pubbliche e fornire ai soggetti di cui al comma 2 le informazioni concernenti lo stato degli atti e delle procedure, nonché l'ordine di esame delle domande, progetti e provvedimenti che li riguardano.
6. Al fine di rendere effettiva la partecipazione all'attività amministrativa il Comune assicura agli enti, alle organizzazioni del volontariato e alle associazioni, l'accesso alle strutture comunali, con i criteri e le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 26

Responsabilità del procedimento

1. Per ciascun tipo di procedimento, il Comune determina e rende pubblica l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.
2. L'unità organizzativa competente ed il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati, assieme alla notizia dell'avvio del procedimento, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, a quelli che per legge devono intervenire ed a quelli indirettamente coinvolti, purché individuati o facilmente individuabili.
3. Qualora il numero dei destinatari renda la comunicazione personale impossibile o particolarmente gravosa gli elementi di cui al comma 2 sono resi noti mediante idonee forme di pubblicità.
4. Le modalità per le comunicazioni di cui ai commi 2 e 3 sono stabiliti dal regolamento; nelle more dell'approvazione del regolamento, si applica la legge.

Art. 27

Partecipazione al procedimento

1. In applicazione delle norme stabilite dalla legge, dal presente Statuto e dal regolamento, il Comune consente la partecipazione al procedimento amministrativo:
 - a) ai soggetti interessati all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive;
 - b) ai soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonché ai rappresentanti di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal procedimento.
2. La partecipazione di cui al comma 1 si esplica nell'accesso agli atti del procedimento (salvo il disposto dell'art. 25, comma 3); nella presentazione di documenti, memorie e proposte, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti; nella possibilità di pervenire ad un accordo al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale.

Capo IV

Difensore civico

Art. 28

Ruolo del difensore civico

1. Il Comune istituisce l'ufficio del difensore civico.
2. Il difensore civico svolge il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento, della tempestività e della correttezza dell'attività del Comune, delle aziende ed istituzioni dipendenti, nonché delle amministrazioni ed uffici pubblici operanti in settori collegati alle finalità del Comune e disponibili ad assoggettarsi alla sua attività, segnalando anche di propria iniziativa gli abusi, le carenze ed i ritardi.
3. I requisiti e le modalità di nomina sono indicati dal presente Statuto, mentre l'esercizio delle funzioni e l'organizzazione dell'ufficio del difensore civico sono stabiliti dal regolamento.

Art. 29

Requisiti del difensore civico

1. E' istituito l'albo dei cittadini eleggibili alla carica di difensore civico che dovrà uniformarsi ai seguenti principi fondamentali:
 - a) possesso di provata moralità;
 - b) iscrizione nelle liste elettorali del Comune di Formia;
 - c) età minima di anni 35, massima 70;

- d) assenza di cause di incompatibilità e/o ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;
- e) titolo di studio: diploma di laurea;
- f) incompatibilità con le cariche di:
- parlamentare nazionale, consigliere regionale, provinciale e comunale;
 - componente del Comitato Regionale di Controllo e di sezione decentrata;
 - amministratore di ente pubblico, azienda pubblica o società a partecipazione pubblica; amministratore o dirigente di ente o impresa vincolati con il Comune da contratti di opere o somministratori di servizi, che riceva dallo stesso sovvenzioni a qualsiasi titolo;

Art. 30

Elezioni del difensore civico

1. Il difensore civico è eletto dal Consiglio Comunale entro sei mesi dall'insediamento di quest'ultimo, con la maggioranza dei due terzi dei voti dei componenti assegnati, tra i nominativi iscritti all'albo ed indicati da apposita Commissione paritetica come da Regolamento del Consiglio Comunale; in attesa dell'approvazione del regolamento, provvederà la Conferenza dei Capigruppo. Nel caso di mancato raggiungimento dei due terzi nella prima votazione si procederà ad una seconda con le stesse modalità della prima e ad una terza nella quale basterà la maggioranza assoluta, nella stessa seduta. Nel deliberato verrà definita l'indennità di carica.

2. Il difensore civico:

a) resta in carica per anni quattro l'intera durata del Consiglio Comunale che lo ha eletto esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del successore. Può essere rieletto una sola volta;

b) non può candidarsi a Consigliere Comunale nè a Sindaco nella consultazione elettorale successiva al suo mandato;

c) ad avvenuta elezione non può ricoprire cariche in organizzazioni politiche e sindacali.

3. Il difensore civico cessa dalla carica:

a) alla scadenza del mandato;

b) per dimissioni, morte o impedimento grave;

c) quando il Consiglio Comunale, con la maggioranza dei due terzi dei voti dei componenti assegnati, delibera la revoca, per gravi motivi, della designazione;

d) nei casi di cui ai punti b) e c), si deve procedere a nuova elezione entro 60 giorni.

Art. 31

Prerogative e funzioni

1. Al difensore civico vengono trasmesse, anche con l'ausilio di mezzi informatici copia di tutte le deliberazioni del Consiglio e della Giunta Comunale. Egli può ottenere copia di:

a) provvedimenti adottati dagli uffici comunali e degli atti del relativo procedimento;

b) intervenire, come osservatore, alle riunioni del Consiglio senza diritto di parola o di voto;

c) intervenire alle sedute della Giunta come osservatore su invito dell'amministrazione, senza diritto di parola o di voto;

d) fa parte di diritto della commissione per l'esame delle iniziative e proposte popolari;

e) a richiesta esprime parere consultivo per l'esercizio del potere di autotutela dell'amministrazione comunale;

- f) può indirizzare ai competenti organi comunali segnalazioni, memorie e sollecitazioni.
2. Può esprimere la propria opinione solo se richiesta dal Sindaco e da chi presiede l'organo collegiale nei casi di cui ai punti b) e c).
 3. Entro il 31 gennaio di ogni anno egli trasmette al Consiglio Comunale una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente formulando, altresì, proposte per rimuovere abusi, disfunzioni e carenze dell'amministrazione, suggerendo soluzioni tecniche per l'efficienza e la produttività dell'azione amministrativa e dei servizi pubblici comunali.
 4. La relazione viene resa pubblica e discussa dal Consiglio Comunale in apposita seduta. Il Sindaco provvede ad inoltrarla alle altre amministrazioni ed uffici pubblici nei confronti dei quali il difensore civico ha esercitato la propria attività.
 5. Il difensore civico è tenuto al segreto d'ufficio. Qualora venga a conoscenza, nell'esercizio delle sue funzioni, di fatti configurabili come reati, il difensore civico inoltra apposito rapporto all'autorità giudiziaria.
 6. Sono esclusi dalla competenza del difensore civico:
 - a) gli atti e i procedimenti in riferimento ai quali siano già pendenti ricorsi davanti ad organi di giustizia amministrativa, civile o tributaria;
 - b) i provvedimenti e i comportamenti oggetto di procedimento penale, anche se il giudizio pende in fase istruttoria.
 7. Il Difensore Civico esercita altresì il controllo sulle deliberazioni comunali di cui all'art.17 della Legge 15 maggio 1997, n. 127, secondo le modalità previste dall'art. 17 comma 39 della predetta legge.

Art. 32

Dotazione di mezzi

1. La Giunta assegna il personale, i locali ed i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni istituzionali del Difensore Civico. Ogni spesa relativa al funzionamento del suo ufficio è a carico del bilancio comunale.

TITOLO III ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Capo I

Organi istituzionali

Art. 33

Organi del comune

1. Sono organi del Comune il Consiglio Comunale, il Sindaco, la Giunta.
2. I poteri, le attribuzioni ed i rapporti tra gli organi sono stabiliti dalla legge e dal presente Statuto.

Capo II

Consiglio Comunale

Art. 34

Il Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale determina l'indirizzo politico, amministrativo, sociale ed economico del comune e ne controlla l'attuazione, E' composto dal Sindaco e dai consiglieri eletti.
2. L'elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

3. Il Consiglio Comunale dura in carica sino alle elezioni del nuovo, limitandosi dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 35

Elezione e pubblicità delle spese elettorali

1. Le norme relative alle modalità di presentazione delle candidature, alle operazioni di voto e di scrutinio, all'attribuzione dei seggi, alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità sono stabilite dalla legge.
2. I candidati alla carica di Sindaco ed i presentatori delle liste per l'elezione del Consiglio Comunale devono presentare, con le modalità stabilite dal regolamento, un bilancio preventivo di spesa all'atto del deposito ed un rendiconto delle spese effettivamente sostenute entro trenta giorni dal termine della campagna elettorale.
3. I documenti di cui al comma 1 sono resi noti mediante pubblicazione all'albo pretorio.

Art. 36

Scioglimento del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale viene sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero dell'Interno:
 - a) quando compia atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni della legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico;
 - b) qualora non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause:
 - 1) dimissioni, impedimento permanente, rimozione decadenza o decesso del Sindaco;
 - 2) cessazione della carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purchè contemporaneamente presentati al protocollo dell'Ente, della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il Sindaco;
 - 3) riduzione dell'Organo assemblerare per impossibilità di surroga alla metà dei componenti del Consiglio;
 - c) quando non sia stato approvato entro i termini il Bilancio e negli altri casi previsti dalla legge.
2. Il Consiglio Comunale è altresì sciolto a seguito dell'approvazione della mozione di sfiducia prevista dall'art. 38 del presente Statuto.
3. La legge stabilisce le procedure per lo scioglimento del Consiglio Comunale, gli eventuali provvedimenti di sospensione dei Consiglieri, di nomina di un Commissario, il rinnovo degli organi.

Art. 37

Consiglieri Comunali

1. I Consiglieri Comunali rappresentano la comunità, senza vincolo di mandato.
2. La legge determina le indennità o gettoni di presenza spettanti ai Consiglieri per lo svolgimento delle loro funzioni.
3. Il Consigliere entra in carica all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio Comunale la relativa deliberazione consiliare.
4. Le cause e le modalità per la cessazione dalla carica di Consigliere sono stabilite dalla legge.
5. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate al Presidente del Consiglio Comunale e devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci.

Il Consiglio entro e non oltre 10 giorni deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari con separate deliberazioni e seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo dell'Ente.

Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'art. 36, lett. b, n. 2 e 3. del presente Statuto

6. Le cause di decadenza del Consigliere Comunale sono regolate dalla legge. La dichiarazione di decadenza è effettuata dal Consiglio a seguito di assenza non giustificata alle sedute consiliari protrattasi per tre mesi consecutivi.

7. La temporanea sostituzione di un Consigliere sospeso dalla carica è regolata dalla legge.

8. Le prerogative dei Consiglieri Comunali sono stabilite dalla legge e dal regolamento.

9. I consiglieri sono abilitati ad ottenere tutte le notizie ed informazioni in possesso degli uffici comunali utili all'espletamento del mandato, comprese l'estrazioni di copie dei documenti, incluse le determinazioni, senza addebito di costi e di diritti e senza necessità di motivazioni.

Art. 38

Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli organi proponenti.

2. Il Sindaco e la Giunta Comunale cessano dalla carica a seguito di approvazione di una mozione di sfiducia da parte della maggioranza assoluta dei componenti assegnati al Consiglio.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco. Viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. La seduta si svolge in forma pubblica. La votazione è effettuata per appello nominale.

4. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la cessazione dalla carica del Sindaco e della Giunta, lo scioglimento del Consiglio e la nomina di un Commissario a norma di legge.

Art. 39

Trasparenza dell'operato degli eletti e dei nominati

1. Nel rispetto del principio della trasparenza amministrativa e del diritto degli elettori di controllare l'operato degli eletti, i componenti del Consiglio Comunale e della Giunta rendono pubbliche, al momento del loro insediamento e al termine del mandato, oltre alle spese elettorali di cui all'art. 35, la propria situazione patrimoniale e l'appartenenza a gruppi politici e/o associazioni.

2. L'obbligo di cui al comma 1 è esteso alle persone nominate in rappresentanza del Comune, nonché ai Dirigenti dell'Ente.

3. Il regolamento disciplina le modalità ed i termini per la fornitura delle informazioni di cui al comma 1, il loro deposito presso il Comune e le forme di pubblicizzazione, nonché le sanzioni a carico degli inadempienti.

Art. 40

Incompatibilità con la carica di Consigliere Comunale

1. Oltre alle cause di incompatibilità e di ineleggibilità sancite dalla legge, la carica di Consigliere Comunale, è incompatibile con l'assunzione di incarichi, di consulenze o di

funzioni gestionali o di amministrazione presso enti, aziende, istituzioni, consorzi o società dipendenti, controllate o partecipate.

Art. 41

Consigliere anziano

1. E' Consigliere anziano il Consigliere che ha riportato in sede di elezione la maggiore cifra individuale, risultante dalla somma dei voti di lista e dei voti individuabili di preferenza, con esclusione del Sindaco e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri.
2. Il Consigliere anziano presiede la prima adunanza del Consiglio Comunale neo-eletto, sino all'elezione del Presidente dell'assemblea.

Art. 42

Presidenza del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è convocato e presieduto dal Presidente. La carica di Presidente è incompatibile con quella di Sindaco o di Assessore.
2. Il Presidente è eletto tra i Consiglieri nella prima seduta del Consiglio Comunale, a scrutinio segreto, con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti il Consiglio Comunale. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, si procederà ad una nuova votazione con le stesse modalità della prima. In caso di ulteriore esito negativo, si procederà ad una terza votazione, nella quale sarà sufficiente raggiungere il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. Le tre suddette votazioni, se necessarie, saranno espletate nel corso della stessa seduta.
3. Con votazione successiva, a scrutinio segreto e maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Consiglio elegge un vice Presidente. Qualora la maggioranza assoluta non venga raggiunta, la votazione è ripetuta ed è eletto vice Presidente il Consigliere che ottiene la maggioranza dei voti espressi.
4. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono assunte e svolte dal vice Presidente. In caso di assenza o di impedimento del vice Presidente, il Presidente assente o impedito è sostituito, nelle sue funzioni, dal Consigliere anziano presente in aula.
5. Su proposta motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei componenti il Consiglio, il Presidente o il vice Presidente possono essere revocati dalla carica con le modalità di voto di cui ai commi 2 e 3.
6. In conformità alle funzioni attribuitegli dal presente Statuto e dal Regolamento, il Presidente:
 - a) convoca il Consiglio, stabilisce l'ordine del giorno, sentito il parere della conferenza dei capigruppo, presiede le adunanze;
 - b) dirige i lavori del Consiglio, adottando i provvedimenti necessari per il corretto ed efficace funzionamento dell'organo in conformità alle norme stabilite dal regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;
 - c) tutela le prerogative ed assicura l'esercizio dei diritti dei Consiglieri;
 - d) cura la costituzione e vigila sul funzionamento delle Commissioni consiliari;
 - e) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo;
 - f) esercita le funzioni attribuitegli dalla Statuto e dal Regolamento;
 - g) cura l'acquisizione delle relazioni che i rappresentanti del Comune negli Enti e nei Consorzi sono tenuti ad inviare con cadenza annuale al fine di informare il Consiglio Comunale.
7. L'Ufficio del Presidente è costituito dal Presidente, dal Vicepresidente, da due Consiglieri designati dalla maggioranza e da due designanti dalla minoranza con funzioni di collaborazione.

8. L'Ufficio di Presidenza interviene sulle questioni, ambiti ed attività che la legge conferisce al Consiglio Comunale e più precisamente sulle funzioni di indirizzo e di controllo.
9. L'Ufficio di Presidenza collabora con il Sindaco e la Giunta al fine di armonizzare la funzione del suddetto esecutivo con quella del Consiglio Comunale.
10. Raccorda l'attività dei consiglieri, delle Commissioni Consiliari, nonché i rapporti tra i Consigli di Circoscrizione e il Consiglio Comunale.
11. L'Ufficio di Presidenza garantisce la partecipazione delle Associazioni, delle categorie economiche e dei cittadini alle scelte del Consiglio Comunale promuovendo incontri, conferenze e pubbliche iniziative e disponendo per tale attività di risorse autonome. Tali risorse dovranno essere finalizzate anche al funzionamento dell'Assemblea e nei casi in cui quest'ultima debba avvalersi di consulenze esterne nell'esercizio delle sue funzioni.
12. L'Ufficio di Presidenza garantisce le funzioni dei Consiglieri Comunali, per l'indirizzo ed il controllo, nell'accesso agli uffici comunali e nel rapporto con il relativo personale; dirime le controversie del Consiglio Comunale adottando i provvedimenti previsti dal Regolamento per il funzionamento dell'organo mediante atti deliberativi e comunicazioni scritte.
13. L'Ufficio di Presidenza e i gruppi consiliari dispongono di locali e attrezzature idonee.
14. L'Ufficio di Presidenza viene dotato di adeguato personale.

Art. 43

Ruolo e compiti del Presidente del Consiglio Comunale

1. Il Presidente svolge una insostituibile funzione "arbitrale" nella vita e nell'organizzazione del Consiglio, in particolar modo per ciò che inerisce alla fondamentale funzione di gestione della fase della programmazione dei lavori.
2. Più in generale lo stesso potere di convocazione, a lui conferito, ha un rilievo tutt'affatto certificatorio nel regolare la vita istituzionale. Egli deve rispettare un impegnativo ruolo *super partes* in modo tale da costituire la garanzia per ogni forza politica e per ciascun Consigliere per un corretto svolgimento di attività amministrativa a tutti i livelli.
3. Peraltro, i compiti di presidenza dell'adunanza consiliare implicano l'esercizio di un potere discrezionale per il mantenimento dell'ordine, per garantire l'osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni, con facoltà di sospensione e di scioglimento dell'adunanza medesima, in conformità al regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Art. 44

Gruppi Consiliari

1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi consiliari, composti da due o più componenti dandone comunicazione al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale. Un gruppo può essere composto anche da un solo consigliere, purchè unico rappresentante di una lista che ha ottenuto un solo seggio. Se il consigliere di cui sopra, dopo l'elezione ha scelto un nuovo gruppo consiliare, non può più formare gruppo autonomo. La costituzione di gruppi e l'adesione ad un determinato gruppo consiliare sono riservate alla libera scelta di ciascun Consigliere, e sono suscettibili di modifica nel corso del mandato.
2. Ai gruppi consiliari sono fornite strutture ed attrezzature di supporto idonee a consentire il regolare svolgimento delle loro funzioni, tenendo presenti le esigenze comuni ad ogni gruppo e la consistenza numerica di ciascuno di essi.

3. Ai capigruppo consiliari e ai consiglieri singoli che non aderiscono a nessun gruppo sono comunicate, contestualmente all'affissione all'albo pretorio, le deliberazioni della Giunta Comunale e gli elenchi delle determine assunte dai vari uffici. .
4. Per i Consiglieri singoli di diverse formazioni politiche è prevista la costituzione del gruppo misto con la nomina di un capogruppo.

Art. 45

Conferenza dei Capigruppo

1. La conferenza dei capigruppo è costituita dal Presidente del Consiglio Comunale e dai capigruppo. nominati dai rispettivi gruppi consiliari. Ai lavori della conferenza può prendere parte il Sindaco, su sua richiesta o su invito del Presidente.
2. E' convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale. Coadiuvata il Presidente nelle decisioni relative alla definizione del calendario ed allo svolgimento dei lavori del Consiglio Comunale. Le specifiche attribuzioni e le modalità di funzionamento sono stabilite dal Regolamento del Consiglio Comunale.
3. Alla conferenza dei capigruppo è affidata la determinazione delle modalità di utilizzo, da parte di ciascun gruppo, delle risorse che il Comune mette a disposizione dei Consiglieri per l'espletamento del loro mandato.
4. La conferenza dei capigruppo è equiparata ad ogni effetto di legge alle commissioni consiliari.

Art. 46

Competenze del Consiglio Comunale

Le competenze del Consiglio Comunale sono disciplinate dalla Legge con particolare riferimento a:

- a) gli statuti dell'Ente e delle aziende speciali, i regolamenti che non siano di competenza della Giunta;
- b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali e l'elenco di lavori pubblici, i bilanci annui e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;
- c) le convenzioni tra i comuni e quelle tra comuni e Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
- d) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
- e) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione di pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
- f) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe e la fruizione dei beni e servizi;
- g) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- h) la contrazione di mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio comunale e la emissione dei prestiti obbligazionari;
- i) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- j) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutazioni, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri Funzionari;

k) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni ad esso espressamente riservata dalla Legge.

2. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica da parte del Consiglio stesso entro sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

Art. 47

Convocazione del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è convocato dal Presidente, cui compete la determinazione della data dell'adunanza e la compilazione dell'ordine del giorno, sentito il parere della conferenza dei capigruppo. La periodicità delle sedute è programmata secondo le modalità stabilite dal regolamento del Consiglio.
2. Un quinto dei componenti assegnati al Consiglio, il Sindaco, la Giunta Comunale o la metà dei consigli di circoscrizione possono chiedere al Presidente la convocazione del Consiglio Comunale con inserimento all'ordine del giorno degli argomenti richiesti. In tali casi la seduta deve aver luogo entro quindici giorni dalla data di formalizzazione della richiesta.
3. L'avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno, è pubblicato all'albo pretorio e notificato ad ogni consigliere e Presidente di Circoscrizione nei casi di cui al comma 5, entro il quinto giorno antecedente quello della seduta consiliare, termine inteso come tempo continuo. In caso di urgenza, tale termine è ridotto a 24 ore.
4. All'ordine del giorno possono essere iscritti, in caso di urgenza, argomenti aggiuntivi. La consegna dell'elenco di questi ultimi deve avvenire almeno 24 ore prima dell'adunanza. La loro deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei componenti il Consiglio presenti all'adunanza.
5. Al Consiglio Comunale possono partecipare, su convocazione del Presidente del Consiglio Comunale, i presidenti dei Consigli Circostrizionali quando all'ordine del giorno sono inserite materie relative al proprio territorio di cui all'art. 85, senza diritto di voto.

Art. 48

Commissioni Consiliari Permanenti

1. Il Consiglio Comunale si avvale di Commissioni Consiliari permanenti, istituite e nominate all'inizio di ogni mandato amministrativo con criterio tendenzialmente proporzionale, rispecchiando la composizione del Consiglio Comunale nelle sue diverse espressioni, in modo da assicurare al loro interno il mantenimento del rapporto numerico tra maggioranza e minoranza. Il numero delle Commissioni permanenti e le rispettive materie di competenza sono determinati al momento della loro istituzione o rinnovo.
2. Le Commissioni Consiliari permanenti sono composte da Consiglieri Comunali ed hanno, di norma, carattere dipartimentale. Le modalità di funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori sono stabilite dal regolamento del Consiglio Comunale.
3. I consiglieri componenti delle singole Commissioni Consiliari permanenti e degli Enti controllati, sono nominati dal Consiglio Comunale su designazione dei capigruppo consiliari delle liste presentatesi alla competizione elettorale comunale. Qualora un consigliere comunale lasci il gruppo consiliare di appartenenza, sarà automaticamente considerato dimissionario dalla o dalle commissioni di cui risulti componente e dagli enti in cui è stato nominato e si procederà alla sua immediata sostituzione con comunicazione del capogruppo consiliare della lista elettorale nella quale il consigliere stesso si è presentato agli elettori, anche se da indipendente.

4. Il numero dei componenti di maggioranza e di minoranza nelle commissioni consiliari è determinata dal Consiglio Comunale ed è immodificabile per scelta del singolo consigliere componente o del suo gruppo consiliare di riferimento o appartenenza. Laddove, in conseguenza di dichiarazioni ufficiali di dissociazione o sospensione o cambiamento della collocazione consiliare, si modifichi detto numero, sia nel senso del rafforzamento della maggioranza, sia nel senso del rafforzamento della minoranza, la Commissione Consiliare decade automaticamente e deve essere rinominata dal Consiglio, su iniziativa del Presidente dello stesso.
5. Il Consiglio verifica l'attuazione delle linee programmatiche enunciate dal Sindaco e dai singoli Assessori anche incaricando le Commissioni permanenti di presentare periodiche relazioni, o eventualmente istituendo Commissioni Speciali su argomenti specifici.
6. Alle Commissioni Consiliari permanenti non sono affidati poteri deliberativi.
7. Nell'ambito delle materie di propria competenza, le Commissioni Consiliari permanenti hanno diritto di ottenere dalla Giunta Comunale, dagli uffici comunali, dalle aziende e istituzioni del Comune, informazioni, documenti e copia di atti idonei allo svolgimento delle loro funzioni.
8. Alle sedute intervengono, senza diritto di voto, i componenti della Giunta Comunale, i Revisori dei Conti ed il Difensore Civico.

Art. 49

Commissioni Speciali

1. Ove ne ravvisi la necessità, il Consiglio Comunale può istituire commissioni speciali, a carattere referente, incaricate di esperire indagini conoscitive o di sottoporre ad esame preliminare argomenti ritenuti di particolare interesse e complessità e perciò meritevoli di approfondimento, di ricerca, di studio.
2. Il Consiglio Comunale può altresì istituire commissioni di inchiesta e di controllo e di garanzia. I dirigenti ed i funzionari responsabili degli uffici comunali delle aziende ed istituzioni del Comune, hanno l'obbligo di fornire a tali commissioni tutte le informazioni, i documenti e gli atti in loro possesso. I commissari sono tenuti all'osservanza della riservatezza o del segreto circa le informazioni raccolte nell'esercizio della loro funzione, qualora le medesime abbiano carattere riservato o debbano rimanere segrete ai fini della funzionalità dell'indagine.
3. Le commissioni previste ai commi 1 e 2 sono istituite con il criterio di proporzionalità di cui all'articolo precedente comma 1, fermo restando che per quanto attiene alle Commissioni di controllo od garanzia la relativa Presidenza deve essere attribuita alle opposizioni. Possono farne parte, senza diritto di voto, consulenti e tecnici, interni ed esterni al Comune ed il difensore civico. Esse riferiscono i loro risultati al Consiglio Comunale, sotto forma di rapporto finale, entro il termine indicato dalla deliberazione istitutiva.
4. Le Commissioni di cui ai punti precedenti sono equiparate ad ogni effetto di legge alle Commissioni Consiliari permanenti.

Art. 50

Commissioni tecniche

1. All'inizio del mandato o nel corso del medesimo vengono nominate da parte degli organi istituzionali le commissioni tecniche previste da norme legislative e dall'ordinamento comunale.
2. La composizione, le modalità di nomina, le competenze delle commissioni tecniche si uniformano alle disposizioni dettate dalle legge, dai regolamenti e dalle deliberazioni istitutive.

Art. 51

Validità delle sedute e delle deliberazioni

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono valide con la presenza di sedici consiglieri, o in seconda convocazione con almeno undici di essi, computando a tal fine anche il Sindaco.
2. Le deliberazioni sono approvate quando ottengono la maggioranza dei voti espressi.
3. Nelle elezioni di rappresentanti propri in seno agli organismi interni ed esterni del Comune, risultano eletti coloro che hanno ottenuto la maggioranza relativa dei voti, fino alla concorrenza dei posti da coprire. Qualora si a prevista tra i rappresentanti predetti anche la presenza della minoranza e nella votazione non sia stato eletto alcun componente di essa, sono dichiarati eletti, in sostituzione degli ultimi della maggioranza, coloro che hano ottenuto più voti tra gli appartenenti alla minoranza, fino alla concorrenza dei posti attribuiti a quest'ultima.
4. Sono fatti salvi i casi in cui la legge o il presente Statuto richiedano una maggioranza qualificata o dispongano particolari modalità di votazione.

Art. 52

Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche.
2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta riservata.
3. Qualora vengano iscritti all'ordine del giorno argomenti di particolare rilevanza politico-sociale, il Consiglio Comunale può essere convocato - relativamente alla discussione su tali argomenti - in seduta aperta, alla quale possono prendere parte anche i cittadini secondo quanto sarà previsto nel regolamento consiliare.

Art. 53

Votazioni

1. Le votazioni sulle deliberazioni del Consiglio Comunale si svolgono in forma palese, salvo i casi stabiliti dal regolamento.

Art. 54

Regolamento del Consiglio Comunale

1. La disciplina di dettaglio relativa all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio Comunale e delle sue articolazioni è contenuta nel regolamento del Consiglio Comunale, approvato con il voto favorevole dei due terzi dei componenti assegnati al Comune. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta nella successiva seduta ed il regolamento è approvato se ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti assegnati.

Capo III

Giunta Comunale

Art. 55

La Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale è l'organo esecutivo collegiale che collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune. Esercita le funzioni conferitele dalle leggi, dal presente Statuto e dai regolamenti comunali.

Art. 56

Composizione della Giunta

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e fino ad un numero massimo di 10 Assessori (e comunque non inferiore a 6). Uno degli Assessori assume, su nomina del Sindaco, la carica di vice Sindaco, a norma dell'articolo 68.
2. Gli Assessori prendono parte alle riunioni del Consiglio Comunale senza diritto di voto e senza concorrere alla determinazione del quorum necessario per la validità della seduta e delle deliberazioni.

Art. 57

Nomina della Giunta

1. Il Vice Sindaco e gli Assessori componenti la Giunta Comunale sono nominati dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti.
2. La nomina è comunicata dal Sindaco al Consiglio Comunale nella seduta di insediamento, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.
3. Entro 60 giorni dall'insediamento, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato, fermo restando il controllo effettuato tramite le Commissioni Consiliari permanenti di cui all'art. 48.

Art. 58

Cessazione dalla carica di assessore

1. L'assessore cessa singolarmente dalla carica per dimissioni, decadenza, rimozione o decesso.
2. In caso di cessazione dalla carica di uno o più Assessori, il Sindaco provvede alla loro sostituzione entro dieci giorni e comunica le nuove nomine al Consiglio Comunale nella seduta immediatamente successiva.

Art. 59

Revoca degli Assessori

1. L'Assessore può essere revocato dal Sindaco con provvedimento motivato.
2. La revoca è comunicata dal Sindaco al Consiglio Comunale, nella seduta immediatamente successiva.
3. In caso di revoca di uno o più Assessori il Sindaco provvede alla loro sostituzione entro dieci giorni e comunica le nuove nomine al Consiglio Comunale nella seduta immediatamente successiva.

Art. 60

Decadenza della Giunta

1. La Giunta Comunale decade:
 - a) in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, a norma dell'articolo 65;
 - b) a seguito dell'approvazione della mozione di sfiducia prevista dall'articolo 38;
 - c) qualora si proceda allo scioglimento del Consiglio per le cause previste dall'articolo 36, comma 1.

Art. 61

Funzionamento della Giunta

1. La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali e nell'amministrazione del comune. Opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. Le sedute sono convocate dal Sindaco, che stabilisce gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno. Su invito del Sindaco possono prendere parte alle sedute, con funzioni di consulenza sugli argomenti da trattare, dirigenti, funzionari ed esperti.

3. L'attività è diretta e coordinata dal Sindaco, che assicura l'unitarietà degli indirizzi generali di governo e la collegiale responsabilità delle decisioni adottate.
4. Ferme restando le competenze dell'organo collegiale, agli Assessori può essere delegata dal Sindaco, in forma permanente o temporanea, la sovrintendenza su singoli affari o su materie omogenee e la facoltà di emanare atti e provvedimenti con rilevanza esterna, per l'attuazione degli indirizzi di governo dell'amministrazione. Le avvenute attribuzioni sono comunicate alla prima seduta utile di Consiglio Comunale.
5. Le sedute della Giunta Comunale, di norma riservate, sono valide con la presenza della metà dei componenti. Le deliberazioni sono valide quando ottengono la maggioranza dei voti espressi.

Art. 62

Competenze della Giunta

1. La Giunta Comunale compie tutti gli atti di amministrazione non riservati al Consiglio Comunale o attribuiti - dalla legge o dal presente Statuto o dai Regolamenti - alla competenza del Sindaco, degli organi del decentramento, del segretario generale del Direttore Generale dei dirigenti o dei funzionari.
2. Nei confronti del consiglio, la Giunta svolge attività propositiva e di impulso, predisponendo proposte inerenti le materie attribuite alla competenza del Consiglio.
3. Alla Giunta spettano tutte le decisioni che:
 - a) specificano i contenuti e le modalità di attuazione dei provvedimenti consiliari;
 - b) presentano contenuto programmatico dell'attività degli uffici e dei servizi, compresa l'adozione di regolamenti sull'organizzazione degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri stabiliti dal Consiglio;
4. La Giunta Comunale riferisce annualmente al Consiglio Comunale sul funzionamento degli uffici e dei servizi e sullo stato di realizzazione del programma generale dell'amministrazione, con riguardo anche al Piano dettagliato degli obiettivi ed al Piano Esecutivo di Gestione predisposto dal Direttore Generale, fermo restando il controllo esercitato sulla propria attività tramite le Commissioni Consiliari permanenti ed eventualmente speciali.
5. Entro i termini stabiliti in sede di approvazione dei programmi settoriali la Giunta Comunale riferisce al consiglio - in apposita seduta - sullo stato di attuazione dei medesimi.
6. In caso di urgenza e di impossibilità di una tempestiva convocazione del Consiglio Comunale, in deroga al principio della competenza esclusiva, la Giunta Comunale può adottare deliberazioni attinenti a variazioni di bilancio. Le deliberazioni suddette devono essere sottoposte a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, pena la decadenza.

Capo IV

Sindaco

Art. 63

Il Sindaco

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del comune, rappresenta l'ente, sovrintende allo svolgimento della sua attività garantendone la conformità con gli indirizzi generali, svolge le funzioni di ufficiale di governo attribuitegli dalla legge.
2. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, da portarsi a tracolla della spalla destra.

Art. 64

Elezione e durata in carica

1. Il Sindaco viene eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del Consiglio Comunale, del quale fa parte, secondo le disposizioni dettate dalla legge.
2. Assume le funzioni all'atto della proclamazione, secondo le modalità previste dalla legge.
3. Chi ha ricoperto la carica di Sindaco per due mandati consecutivi, non è immediatamente rieleggibile alla medesima carica.

Art. 65

Cessazione dalla carica

1. Il Sindaco cessa dalla carica a seguito di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso.
2. Le dimissioni del Sindaco diventano irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro comunicazione al consiglio.
3. Nei casi previsti dal comma 1 la Giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. I due organi rimangono tuttavia in carica fino all'elezione del nuovo Sindaco e del nuovo consiglio. Fino a tale termine le funzioni di Sindaco sono svolte dal vice Sindaco, a norma dell'articolo 68.
4. La decadenza del Sindaco è inoltre determinata:
 - a) dallo scioglimento del Consiglio Comunale per le cause previste dall'articolo 36, comma 1;
 - b) dall'approvazione della mozione di sfiducia prevista dall'articolo 38.

Art. 66

Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente Statuto e dai regolamenti. Sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune.
2. In particolare il Sindaco:
 - a) esercita la rappresentanza generale e politico-istituzionale del comune;
 - b) provvede alla nomina del vice Sindaco e degli altri componenti la Giunta Comunale, dandone comunicazione al consiglio nel corso della seduta di insediamento;
 - c) provvede alla revoca dei componenti della Giunta;
 - d) provvede alla sostituzione dei componenti della Giunta in caso di cessazione o di revoca, dandone comunicazione al consiglio nel corso della seduta immediatamente successiva, a norma degli articoli 58 e 59;
 - e) propone al Consiglio Comunale, nel corso della seduta di insediamento, gli indirizzi generali di governo dell'amministrazione;
 - f) convoca e presiede la Giunta Comunale, assicurandone l'unità di indirizzo e dirigendone l'attività secondo i criteri e le modalità previste dall'articolo 61;
 - g) stabilisce gli argomenti da trattarsi nelle sedute della Giunta;
 - h) può chiedere al Presidente del Consiglio Comunale la convocazione dell'organo e l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti determinati, a norma dell'articolo 47;
 - i) indice i referendum comunali e ne proclama l'esito;
 - l) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione delle deliberazioni del consiglio e della Giunta;
 - m) impartisce direttive al segretario generale per l'esercizio delle sue funzioni;
 - n) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi; attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri di cui agli articoli 97 e 98;
 - o) coordina, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio, gli orari degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, allo scopo

di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;

p) provvede, a norma dell'articolo 69 alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune, dandone successiva comunicazione al consiglio;

q) promuove ed approva, dandone informazione al consiglio, gli accordi di programma per l'attuazione di interventi che richiedono l'azione integrata di diversi soggetti pubblici.

Art. 67

Attribuzioni del Sindaco come ufficiale di governo

1. In qualità di ufficiale di governo, il Sindaco sovrintende allo svolgimento delle seguenti funzioni attribuitegli per legge:

a) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione; adempimenti in materia elettorale, di leva militare e di statistica;

b) emanazione degli atti (attribuiti anche dai regolamenti) in materia di ordine e di sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;

c) svolgimento dei compiti affidatigli in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;

d) vigilanza e trasmissione di informazioni al prefetto su tutto quanto possa inerire la sicurezza e l'ordine pubblico.

2. L'esercizio delle funzioni nelle materie indicate dal comma 1, lettere a), b), c) e d) può essere delegato dal Sindaco, previa comunicazione al prefetto, ai presidenti dei consigli di circoscrizione.

3. Quale ufficiale di governo, il Sindaco adotta - con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini. Per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica. Se l'ordinanza è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'eventuale azione penale.

Art. 68

Vice Sindaco

1. La carica di vice Sindaco è attribuita dal Sindaco ad un componente della Giunta, secondo le modalità stabilite dagli articoli 56 e 57.

2. Il vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza, impedimento temporaneo o di sospensione dall'esercizio delle funzioni adottata ai sensi di legge.

3. Il vice Sindaco svolge le funzioni del Sindaco, fino all'insediamento dei nuovi organi, in caso di decadenza della Giunta e scioglimento del consiglio determinati da dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco.

4. In caso di assenza, impedimento temporaneo o sospensione del vice Sindaco, le sue funzioni sostitutive sono svolte dall'assessore anziano, intendendosi come tale colui che precede nell'elenco degli Assessori comunicati dal Sindaco al Consiglio Comunale. Le nomine successive si intendono a seguire, nell'ordine di tale elenco.

Art. 69

Nomina e designazione di rappresentanti

1. Entro quarantacinque giorni dall'insediamento o entro i termini di scadenza del precedente mandato, il Sindaco provvede - sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio e nel rispetto delle compatibilità previste dal presente Statuto alla nomina ed alla designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni,

dandone comunicazione al Consiglio e provvede alle relative comunicazioni nel corso del mandato.

2. I soggetti nominati o designati ai sensi del comma 1 rendono pubblica la propria situazione patrimoniale ed associativa, ai sensi dell'articolo 39.

Art. 70

Delega delle funzioni

1. Gli Assessori Comunali possono essere preposti dal Sindaco ai vari rami dell'Amministrazione Comunale, con poteri di firma ed esercizio delle funzioni delegate.

2. Il Sindaco può designare con proprio provvedimento altri cittadini, con esclusione dei consiglieri comunali, per l'esercizio delle funzioni di programmazione, organizzazione e realizzazione dei servizi in determinati settori, con obbligo di risponderne direttamente a lui per l'approvazione e l'adozione o la proposta dei necessari provvedimenti.

3. I cittadini prescelti devono possedere i requisiti per ricoprire la carica di Consigliere Comunale.

Art. 71

Consigliere Aggiunto

1. Il Consigliere Aggiunto è eletto in rappresentanza degli stranieri residenti nel Comune di Formia. L'elezione, disciplinata da apposito regolamento, avviene, di norma, entro sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti al Consiglio Comunale. In sede di prima attuazione essa ha luogo entro centottanta giorni dalla data di esecutività del regolamento stesso.

2. Il Consigliere Aggiunto ha titolo a partecipare, senza diritto di voto e a titolo gratuito, alle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari permanenti con diritto di parola sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

TITOLO IV DECENTRAMENTO

Capo I Circoscrizioni

Art. 72

Finalità del decentramento

1. Il territorio comunale è suddiviso in circoscrizioni allo scopo di favorire la diretta partecipazione della popolazione al governo della comunità locale, il decentramento dei servizi nel territorio, l'esercizio di funzioni proprie o delegate che trovano un'idoneo ambito di svolgimento a livello subcomunale.

2. Il Comune riconosce nel decentramento un fattore di sviluppo della vita democratica ed un elemento di stimolo verso una equilibrata distribuzione dei servizi e delle risorse.

Art. 73

Circoscrizioni

1. Le circoscrizioni di decentramento sono organismi di partecipazione e di consultazione, di gestione dei servizi di base e di esercizio di funzioni proprie o delegate dal Comune.
2. Diretta espressione della rispettiva popolazione, le circoscrizioni ne rappresentano gli interessi nell'ambito dell'unità del Comune, concorrendo a determinare l'indirizzo complessivo dell'attività di governo comunale e partecipando alla sua realizzazione.
3. Il coordinamento tra le circoscrizioni e tra queste ed il Comune è assicurato dalla conferenza dei presidenti e dall'assemblea generale dei consiglieri di tutte le circoscrizioni.
4. L'ordinamento, il funzionamento e le attribuzioni delle circoscrizioni sono stabiliti dal presente Statuto e dal regolamento.

Art. 74

Articolazione territoriale

1. L'ambito territoriale delle circoscrizioni è individuato in riferimento a criteri di razionale organizzazione dei servizi di base e nel rispetto delle specifiche caratteristiche sociali, economiche e territoriali.
2. La istituzione, la denominazione e la delimitazione territoriale di nuove circoscrizioni è deliberata dal Consiglio Comunale, previa acquisizione di tutti i pareri necessari.
3. Le eventuali variazioni o modificazioni territoriali delle circoscrizioni sono deliberate dal Consiglio Comunale, su proposta di apposita commissione consiliare paritetica sentiti i consigli circoscrizionali.

Art. 75

Istituti della partecipazione

1. Nell'ambito della propria competenza, le circoscrizioni garantiscono l'applicazione delle norme sugli istituti di partecipazione di cui al titolo II del presente Statuto.

Capo II

Organi

Art. 76

Organi della circoscrizione

1. Sono organi della circoscrizione il consiglio di circoscrizione e il presidente.
2. Si costituisce un ufficio di presidenza composto dal presidente, dal vice presidente, dai presidenti delle commissioni circoscrizionali.

Art. 77

Consiglio di circoscrizione

1. Il consiglio di circoscrizione è diretta espressione della propria popolazione, ne rappresenta le esigenze e concorre al suo equilibrato sviluppo.
2. Il consiglio di circoscrizione è eletto a suffragio universale e diretto, secondo il sistema proporzionale, metodo D'ONT con le modalità previste dal regolamento.
3. Sono elettori della circoscrizione i residenti nel territorio di competenza che siano:
 - a) cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali;
 - b) cittadini stranieri iscritti nelle liste elettorali che siano residenti in Formia da almeno cinque anni.
4. Le condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità con la carica di consigliere di circoscrizione sono stabilite dalla legge. Le procedure per la presentazione delle candidature, le operazioni di voto e di scrutinio, la surrogazione a seguito di cessazione, decadenza o dimissioni sono stabilite dal regolamento.

5. Il numero dei componenti il consiglio di circoscrizione è determinato dalla legge.
6. La durata in carica del consiglio di circoscrizione è stabilita in quattro anni e termina alla data dell'insediamento del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
7. Il consiglio di circoscrizione può essere sciolto dal Sindaco per i motivi stabiliti dalla legge per lo scioglimento del Consiglio Comunale, per quanto applicabili. Il procedimento è promosso dal Consiglio Comunale, con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei componenti assegnati. Le funzioni del consiglio di circoscrizione disciolto sono svolte da un delegato nominato dal Sindaco a tale scopo. Ove non siano trascorsi due anni dall'insediamento si procede a rinnovo, diversamente il turno elettorale è unificato a quello del Consiglio Comunale.
8. Lo scioglimento o la cessazione anticipata del Consiglio Comunale determinano il rinnovo dei consigli di circoscrizione.
9. Il consiglio di circoscrizione determina l'indirizzo dell'attività della circoscrizione, delibera i programmi di lavoro ed esercita il controllo sugli atti del presidente.
10. Le modalità di funzionamento del consiglio di circoscrizione, la formazione di gruppi consiliari, commissioni, consulte o altri organismi di partecipazione, la convocazione di assemblee e riunioni informali sono disciplinati dal regolamento.

Art. 78

Presidente del consiglio di circoscrizione

1. Il presidente rappresenta il consiglio di circoscrizione, sovrintende all'attività della circoscrizione, esercita le funzioni che gli vengono delegate dal Sindaco.
2. Il presidente è eletto dal consiglio di circoscrizione, tra i suoi componenti, nel corso della prima adunanza, convocata e presieduta dal consigliere anziano, che deve svolgersi entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti.
3. L'elezione avviene in seduta pubblica, per scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Se nessuno dei candidati raggiunge alla terza votazione la maggioranza richiesta, si procede a votazione di ballottaggio tra i due candidati più votati e viene eletto presidente quello che consegue il maggior numero di voti. In caso di parità tra i due candidati al ballottaggio prevale il consigliere anziano.
4. Nel corso della stessa seduta il consiglio di circoscrizione elegge con il voto favorevole della maggioranza dei presenti un vice presidente, che coadiuva il presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
5. Il presidente risponde del proprio operato dinanzi al consiglio di circoscrizione. Il voto contrario del consiglio ad una sua proposta non ne comporta tuttavia le dimissioni. Il presidente cessa dalla carica a seguito dell'approvazione, da parte della maggioranza dei consiglieri assegnati, di una mozione di sfiducia costruttiva che deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri assegnati. Deve contenere un nuovo programma e l'indicazione del nuovo presidente. Viene messa in discussione non prima di cinque giorni e non oltre dieci giorni dalla data della presentazione. La seduta è pubblica. La votazione è effettuata per appello nominale. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la revoca del presidente in carica e la contestuale proclamazione del nuovo presidente.
6. Il presidente esercita le funzioni non espressamente attribuite alla competenza del consiglio di circoscrizione. In particolare convoca e presiede il consiglio, ne stabilisce l'ordine del giorno sentiti i capigruppo, sovrintende al funzionamento dei servizi circoscrizionali, emette gli atti necessari per l'attuazione del programma della circoscrizione.

Art. 79

Vice Presidente

1. Nel corso della stessa seduta in cui è stato eletto il Presidente, il Consiglio di Circoscrizione procede all'elezione, tra i suoi membri, del Vice Presidente.
2. Il Vice Presidente è eletto a scrutinio segreto, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti. A parità di voti è eletto il candidato più anziano di età.
3. Il Vice Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce, in caso di assenza o impedimento, compiendo gli atti necessari al regolare funzionamento della Circoscrizione.
4. Il Vice Presidente fa parte dell'Ufficio di Presidenza.

Art. 80

Ufficio di Presidenza

1. L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente di Circoscrizione, dal Vice Presidente e dai Presidenti delle commissioni di lavoro.
2. L'Ufficio di Presidenza si riunisce almeno una volta al mese su convocazione del Presidente che ne fissa l'ordine del giorno o quando ne facciano richiesta, almeno 1/3 dei componenti.
3. L'Ufficio di Presidenza:
 - a) coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni;
 - b) svolge attività propositiva e d'impulso per tutti gli atti di competenza del Consiglio di Circoscrizione e vigila sulla loro esecuzione;
 - c) cura le iniziative necessarie volte a favorire le informazioni ai cittadini sulle attività della Circoscrizione e sulle principali deliberazioni del Consiglio Circoscrizionale.
4. Le sedute dell'Ufficio di Presidenza non sono pubbliche, il relativo verbale in mancanza del segretario verbalizzante è redatto da un componente dell'ufficio stesso.
5. Le dimissioni dei componenti dell'Ufficio di Presidenza possono essere richieste da un terzo dei consiglieri del Consiglio di Circoscrizione.

Capo III

Attribuzioni

Art. 81

Funzioni proprie

1. Sono attribuite alle circoscrizioni le seguenti funzioni:
 - a) la gestione dei servizi comunali di base che, per la necessità di più frequente o immediata fruibilità da parte della popolazione, richiedono un decentramento nel territorio. Tali servizi, afferenti ai settori culturale, scolastico, sociale e del tempo libero, sono specificamente indicati nel regolamento e demandati alla competenza delle circoscrizioni nel quadro degli indirizzi impartiti dagli organi comunali;
 - b) la partecipazione, nelle forme previste dalla rispettiva normativa, agli organi di amministrazione delle istituzioni a cui il Comune affidi l'esercizio dei servizi di cui alla lettera a);
 - c) la vigilanza e la formulazione di proposte agli organi comunali in ordine al funzionamento degli uffici decentrati, alla gestione dei servizi operanti in ambito locale e a qualsiasi argomento di interesse circoscrizionale, quando non siano stati definiti in sede di relazione programmatica annuale.
 - d) l'espressione di pareri preventivi sulle materie di competenza degli organi comunali. Il regolamento stabilisce le materie sulle quali l'espressione del parere è resa obbligatoria;
 - e) la proposta di referendum popolari a livello circoscrizionale, di cui all'articolo 22, comma 2, lettera a) e b);

f) la collaborazione con gli organismi territoriali delle strutture sanitarie.

Art. 82

Funzioni delegate

1. I Consigli Circoscrizionali possono esercitare per delega le seguenti funzioni in ordine a:
 - a) esecuzione di lavori pubblici in economia;
 - b) provviste e somministrazioni occorrenti per la conduzione dai lavori pubblici in economia e per quella di manutenzione ordinaria;
 - c) collocazione e manutenzione della segnaletica stradale orizzontale e verticale;
 - d) gestione di altri servizi non ricompresi nell'art. 81 comma 1 lettera a) dello Statuto comunale;
 - e) beni e servizi inerenti attività socio assistenziali, culturali e ricreative in genere.
2. Le deleghe di cui al comma 1 sono conferite con deliberazione degli organi comunali in base a programmi di massima, nei quali sono fissati gli indirizzi di intervento, l'entità delle risorse a disposizione, le procedure per il controllo e l'intervento sostitutivo in caso di inadempienza.

Capo IV

Rapporti con il Comune

Art. 83

Autonomia delle Circoscrizioni

1. Nell'ambito delle competenze loro conferite e nel rispetto degli indirizzi deliberati dagli organi comunali, le Circoscrizioni sono dotate di ampia autonomia gestionale.
2. Gli organi comunali, sentita la conferenza dei Presidenti di cui all'articolo 84, definiscono in sede di bilancio di previsione l'ammontare delle risorse da destinare alle circoscrizioni nella misura necessaria al loro funzionamento ed in rapporto alle competenze loro attribuite o delegate, all'entità dei servizi di base di competenza delle Circoscrizioni, alla dimensione territoriale e demografica delle medesime.

Art. 84

Conferenza dei Presidenti

1. La conferenza dei Presidenti di Circoscrizione è composta dai Presidenti e dal Sindaco o suo delegato che la presiede. E' convocata dal Sindaco o dal suo delegato di propria iniziativa oppure entro il termine di 20 giorni dalla richiesta di almeno due Presidenti.
2. La conferenza dei Presidenti ha lo scopo di coordinare le attività e le iniziative delle Circoscrizioni, favorire lo scambio di informazioni e di esperienze, rapportare il programma ed i piani settoriali del Comune alle esigenze delle Circoscrizioni, proporre al Consiglio Comunale eventuali altre funzioni delegabili.
3. Il Consiglio Comunale e i Consigli di Circoscrizione sono informati delle decisioni adottate dalla conferenza dei Presidenti.

Art. 85

Esecutività degli atti

1. Le deliberazioni di indirizzo e gli atti a contenuto programmatico o regolamentare approvati dai Consigli di Circoscrizione sono comunicati al Consiglio Comunale secondo le modalità stabilite dal regolamento.
2. Le deliberazioni dei Consigli di Circoscrizione divengono a tutti gli effetti atti del Comune se, nei termini stabiliti dal regolamento, non sono rinviate, con osservazioni, alle Circoscrizioni.

3. I Consigli di Circoscrizione devono essere consultati sulle proposte di deliberazioni attinenti le seguenti materie relative al proprio territorio:

- a) relazioni previsionali e programmatiche;
- b) bilanci di previsione annuali e pluriennali;
- c) programmi di opere pubbliche;
- d) progetti di opere pubbliche ricadenti nel territorio circoscrizionale;
- e) piani territoriali e urbanistici programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione;
- f) piani della circolazione;
- g) piani commerciali;
- h) programmi di realizzazione e criteri generali di gestione dei servizi;
- i) programmi di attività in campo socio sanitario;
- l) modifiche statutarie;
- m) approvazione di regolamenti e modifica dei medesimi, con esclusione delle variazioni di carattere meramente tecnico e degli adeguamenti derivanti da norme di legge;
- n) sui provvedimenti relativi all'ambiente e all'igiene del suolo e dell'abitato.

Art. 86

Organizzazione dell'attività

1. Ad ogni circoscrizione sono assegnati il personale ed i mezzi tecnici e finanziari necessari per l'espletamento delle attività connesse alle funzioni proprie e delegate.
2. Il regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento della circoscrizione.

Art. 87

Regolamento delle circoscrizioni

1. La disciplina di dettaglio relativa al presente titolo è contenuta nel regolamento delle Circoscrizioni, approvato dal Consiglio Comunale a maggioranza dei componenti assegnati, su proposta della Commissione Consiliare al Decentramento integrata dai Presidenti delle circoscrizioni.

TITOLO V ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

Capo I

Struttura organizzativa

Art. 88

Ordinamento della struttura

1. Il Comune ordina la propria struttura organizzativa conformemente a criteri di funzionalità, economicità di gestione, flessibilità, efficienza ed efficacia. L'attività del personale si uniforma, ai vari livelli, a principi di autonomia, professionalità e responsabilità. I responsabili degli uffici e dei servizi assicurano la legittimità, l'imparzialità ed il buon andamento dell'attività amministrativa.
2. L'ordinamento della struttura organizzativa risponde ad uno schema flessibile, capace di corrispondere costantemente ai programmi stabiliti dagli organi di governo ed alla crescita delle esigenze della comunità, nonché di adeguarsi in modo dinamico allo sviluppo delle risorse tecnologiche e alla razionalizzazione delle procedure.
3. Nell'ambito delle norme dettate dalla legge e dai vigenti contratti di lavoro, il Comune favorisce la mobilità del personale, all'interno della propria struttura e tra gli enti della pubblica amministrazione, in risposta ad esigenze funzionali interne o a richieste individuali dei dipendenti.

4. I vertici della struttura organizzativa sono costituiti da settori, strutture di massimo livello, nelle quali sono compresi uffici e servizi di carattere omogeneo.
5. La direzione dei settori è conferita a dirigenti della qualifica più elevata, ai quali compete altresì la direzione dei responsabili degli uffici e servizi compresi nell'area.

Art. 89

Regolamento del personale e di organizzazione

1. Il regolamento del personale e di organizzazione, disciplina:
 - a) la dotazione organica complessiva del personale e la definizione delle qualifiche funzionali e profili professionali;
 - b) l'articolazione organizzativa della struttura dell'ente;
 - c) le procedure di assunzione;
 - d) le modalità di stipula dei contratti a tempo determinato;
 - e) i criteri e le modalità per il conferimento, la valutazione, il rinnovo e la revoca degli incarichi di dirigenza;
 - f) i criteri e le modalità per il conferimento della titolarità degli uffici e dei servizi;
 - g) le modalità di funzionamento della commissione di disciplina ed i procedimenti disciplinari;
 - h) tutte le materie oggetto di contrattazione sindacale centrale o decentrata.

Art. 90

Stato giuridico del personale

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale comunale sono disciplinati da leggi, regolamenti ed accordi sindacali di carattere collettivo nazionale o decentrato.
2. La legge disciplina l'accesso al rapporto di lavoro, le cause di cessazione del medesimo e le garanzie del personale in ordine all'esercizio dei diritti fondamentali.
3. Il Comune riconosce e tutela la libera organizzazione sindacale dei propri lavoratori.

Capo II

Segreteria generale

Art. 91

Segreteria generale

1. La segreteria del Comune è composta dal segretario generale, dal vice segretario generale e dal personale stabilmente destinato all'ufficio.

Art. 92

Segretario generale

1. Il segretario generale è un dirigente statale, iscritto in apposito albo nazionale territorialmente articolato.
2. Lo stato giuridico del segretario generale è regolato dalla legge.

Art. 93

Funzioni del segretario generale

1. Il segretario generale:
 - a) assicura la legittimità degli atti del Comune;
 - b) è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni e dei relativi atti esecutivi;
 - c) cura l'attuazione dei provvedimenti dell'amministrazione;
 - d) roga i contratti nell'interesse del Comune;
 - e) partecipa alle sedute del Consiglio Comunale e della Giunta, curando la redazione dei relativi verbali.

2. Nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, il segretario generale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, di norma attraverso la conferenza dei dirigenti di settore, che è tenuto periodicamente a convocare e presiedere.

Art. 94

Vice segretario generale

1. Il vice segretario generale:

- a) coadiuva il segretario generale nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di vacanza, assenza o impedimento;
- b) partecipa alla conferenza dei dirigenti;
- c) dirige una struttura organizzativa apicale;

2. La carica di vice segretario generale è conferita dal Sindaco su deliberazione della Giunta Comunale e su proposta del segretario comunale. L'incarico viene conferito ad un dirigente di massimo livello dell'Ente a tempo determinato ed è revocabile con la stessa procedura di nomina. Cessa dall'incarico comunque, al cambio del segretario comunale e/o alla fine della consiliatura.

Art. 95

Conferenza dei dirigenti

1. La conferenza dei dirigenti è formata dal segretario generale, dal vice segretario generale e dai dirigenti di settore. E' convocata e presieduta dal segretario generale almeno una volta al mese.

2. Attraverso la conferenza dei dirigenti il segretario generale svolge di norma, la propria funzione di sovrintendenza sulle funzioni dei dirigenti e di coordinamento della loro attività.

3. La conferenza dei dirigenti, nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge e dal presente Statuto agli organi di governo ed alla dirigenza, esercita il coordinamento complessivo della struttura comunale, garantendo l'integrazione tra le diverse strutture operative dell'ente.

Capo III Dirigenza

Art. 96

Dirigenza

1. La dirigenza comunale è formata dal personale inquadrato nelle qualifiche dirigenziali previste dai vigenti contratti di lavoro.

2. La qualifica di dirigente non comporta automaticamente la direzione di un settore, di un ufficio o di un servizio, essendo queste ultime funzioni attribuite con incarico a tempo determinato.

3. Il regolamento stabilisce le modalità per il conferimento, la valutazione, il rinnovo e la revoca degli incarichi di direzione, in conformità ai principi stabiliti dalla legge e dal presente Statuto.

4. Il conferimento degli incarichi di direzione comporta l'attribuzione di un trattamento economico aggiuntivo, che cessa con la conclusione o l'interruzione dell'incarico.

5. Il mancato rinnovo o la revoca degli incarichi di direzione non comportano la perdita della qualifica di dirigente.

Art. 97

Competenze dei dirigenti

1. I dirigenti provvedono alla direzione, alla gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa ed al controllo dei settori, degli uffici e dei servizi di cui sono responsabili. Agli organi istituzionali ed esecutivi competono la definizione degli indirizzi, la valutazione ed il controllo sul conseguimento degli obiettivi, l'attuazione dei programmi, la correttezza amministrativa, l'efficienza e l'efficacia della gestione.
2. Nell'esercizio delle loro funzioni i dirigenti possono emettere provvedimenti, anche dotati di rilevanza esterna, limitatamente ai quali assumono la rappresentanza legale dell'ente. Ai dirigenti compete la cura dell'esecuzione dei propri provvedimenti.
3. Spetta ai dirigenti l'indicazione e la gestione degli stanziamenti di bilancio previsti per la struttura cui sono preposti, nonché la gestione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
4. In modo particolare i dirigenti hanno competenza esclusiva ed autonoma a provvedere all'esecuzione delle deliberazioni programmatiche e di indirizzo che la legge ed il presente Statuto attribuiscono al consiglio e alla Giunta Comunale.
5. Spetta ai dirigenti, in conformità con il presente Statuto e con il regolamento per la disciplina dei contratti, la presidenza delle commissioni di gara e di concorso, la responsabilità sulle procedure d'appalto e di concorso, la stipula dei contratti.
6. Il regolamento specifica i provvedimenti di competenza dei dirigenti, scaturenti dai principi fissati dalla legge e dal presente Statuto. Stabilisce altresì le modalità per la pubblicità e l'esecutività dei suddetti provvedimenti.
7. Nell'esercizio dell'attività di gestione, i dirigenti hanno comunque competenza a provvedere con propri atti, quando questi richiedano soltanto una valutazione discrezionale tecnica o siano meramente esecutivi di leggi, regolamenti o deliberazioni.
8. Gli organi istituzionali ed esecutivi esercitano le proprie funzioni utilizzando la collaborazione dei dirigenti, i quali sono tenuti a fornire all'amministrazione la propria attività relativamente a proposte, studi, consulenze, programmi, progetti.
9. Le disposizioni dei precedenti commi possono essere applicate anche ai funzionari nei casi in cui i medesimi siano incaricati della direzione di un ufficio o servizio.

Art. 98

Incarichi di direzione dei settori, degli uffici e dei servizi

1. Gli incarichi di direzione dei settori, degli uffici e dei servizi sono conferiti a tempo determinato dal Sindaco, sulla base della valutazione dei titoli professionali, delle precedenti esperienze lavorative interne ed esterne all'ente delle specifiche attitudini allo svolgimento della funzione dirigenziale.
2. Gli incarichi di direzione dei settori, degli uffici e dei servizi sono conferiti con atto motivato e comunicati al Consiglio Comunale.
3. Gli incarichi di direzione dei settori, degli uffici e dei servizi hanno inizio con l'accettazione da parte del dirigente e scadono con il termine del mandato amministrativo. La nuova amministrazione procede al rinnovo degli incarichi entro sei mesi dall'entrata in carica del Sindaco.
4. Il rinnovo degli incarichi di direzione dei settori, degli uffici e dei servizi è disposto dal Sindaco con provvedimento motivato ed è subordinato alla valutazione dei risultati ottenuti dal dirigente, in relazione al conseguimento degli obiettivi, all'attuazione dei programmi, alla correttezza amministrativa, all'efficacia della gestione. Il provvedimento è comunicato al Consiglio Comunale.
5. L'interruzione anticipata degli incarichi di direzione dei settori, degli uffici e dei servizi è disposta dal Sindaco con provvedimento motivato, quando la valutazione dell'operato del dirigente in relazione al conseguimento degli obiettivi, all'attuazione dei programmi, alla correttezza amministrativa, all'efficacia della gestione risulti non soddisfacente. Il provvedimento è comunicato al Consiglio Comunale.

Art. 99

Incarichi esterni

1. La copertura a tempo determinato dei posti di direzione dei settori, degli uffici e dei servizi, o di alta specializzazione con personale esterno può avvenire mediante contratto a tempo determinato.
2. Per il conseguimento di obiettivi determinati l'amministrazione, previa valutazione della possibilità di affidamento a figure professionalmente equivalenti all'interno dell'ente, può attivare convenzioni per prestazioni d'opera con persone ed istituti esterni in possesso di elevato livello di professionalità, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
3. Gli incarichi di cui ai commi precedenti sono conferiti dal Sindaco con atto motivato, con i criteri e le modalità stabile dal regolamento, e comunicati al Consiglio Comunale.

Capo IV

Responsabilità

Art. 100

Responsabilità amministrativa

1. Gli amministratori ed il personale del Comune sono soggetti, in materia di responsabilità, alle disposizioni di legge vigenti per gli impiegati civili dello Stato. In particolare:
 - a) sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti;
 - b) sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio;
 - c) sono personalmente obbligati a risarcire a terzi i danni causati, nell'esercizio delle loro funzioni, per dolo o colpa grave.

Art. 101

Responsabilità contabile

1. Il tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione di beni comunali, nonché chiunque si ingerisca negli incarichi in questione deve rendere conto della propria gestione ed è soggetto alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le procedure previste dalla legge.

TITOLO VI SERVIZI PUBBLICI

Capo unico Forme di gestione

Art. 102

Servizi pubblici comunali

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità. I servizi la cui gestione è riservata in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.
2. Il Consiglio Comunale può individuare nuovi servizi pubblici da attivare nel tempo, in relazione a necessità che si presentino nella comunità, e stabilire le modalità per la loro gestione. Sono di competenza dello stesso consiglio le modifiche alle forme di gestione dei servizi in atto.
3. Il Comune provvede alla gestione dei servizi secondo le forme indicate dalla legge garantendo trasparenza, efficienza, efficacia, economicità e qualità delle prestazioni.

Esercita il controllo, qualunque sia la forma di gestione prescelta, al fine di assicurare la qualità delle prestazioni e la loro corrispondenza agli indirizzi dell'amministrazione.

4. I rappresentanti del comune dovranno svolgere una relazione gestionale al Consiglio Comunale, almeno una volta all'anno.

5. I servizi pubblici comunali sono gestiti nelle seguenti forme:

- a) in economia;
- b) in concessione a terzi;
- c) a mezzo di istituzione;
- d) a mezzo di azienda speciale;
- e) a mezzo di società per azioni.

Art. 103

Gestione in economia

1. Il Comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di una istituzione o di una azienda speciale.

2. Con apposite norme di natura regolamentare il Consiglio Comunale stabilisce i criteri per la gestione in economia dei servizi, per la determinazione dei corrispettivi degli utenti e dei costi sociali da assumere a carico del Comune.

Art. 104

Concessione a terzi

1. Il Consiglio Comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi.

2. La concessione a regolata da condizioni che garantiscono l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze degli utenti, la razionalità economica della gestione e la realizzazione degli interessi pubblici generali.

3. La scelta del concessionario va effettuata attraverso procedure di gara stabilite dal Consiglio Comunale in conformità a quanto previsto dalla legge e dal regolamento, con criteri che assicurino la partecipazione alla stessa di una pluralità di soggetti dotati di comprovati requisiti di professionalità e correttezza, tali da garantire il conseguimento delle condizioni più favorevoli per il Comune.

4. In presenza di particolari motivazioni il Consiglio Comunale può derogare alla procedura di cui al comma 3.

Art. 105

Istituzioni

1. I servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, concernenti i settori della sicurezza sociale, dello sport, della cultura, della pubblica istruzione, del turismo, del tempo libero ed altre attività socialmente rilevanti, possono essere gestiti tramite istituzioni.

2. L'istituzione, organismo strumentale del Comune, viene costituita quando le dimensioni e la natura del servizio ne rendono conveniente la creazione, sotto il profilo organizzativo, economico e della qualità del prodotto finale.

3. Il Consiglio Comunale procede alla costituzione di istituzioni indicandone la dotazione di beni patrimoniali, i mezzi finanziari ed il personale, e ne definisce, mediante apposito regolamento, gli indirizzi specifici e le modalità di funzionamento. Il regolamento disciplina, in particolare, la costituzione degli organi, la struttura organizzativa, gli atti fondamentali da sottoporre all'approvazione della Giunta Comunale, le modalità per l'esercizio della vigilanza, le forme specifiche di controllo dei risultati di gestione e di verifica economico-contabile, i criteri per la copertura degli eventuali costi sociali.

4. L'istituzione ha autonomia gestionale e contabile. Garantisce la realizzazione dei fini sociali e degli obiettivi specifici che le sono propri attraverso le modalità indicate dall'articolo 103.

5. L'istituzione ha l'obbligo del pareggio di bilancio, da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

6. L'istituzione, secondo quanto previsto dal regolamento, svolge la propria attività tramite personale proprio o comandato da parte del Comune; può avvalersi della collaborazione di organizzazioni di volontariato o di associazioni che perseguono fini sociali. Il trattamento economico e giuridico del personale è regolato dalle norme sul rapporto di lavoro dei dipendenti degli enti locali.

Art. 106

Organi dell'istituzione

1. Sono organi dell'istituzione il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.

2. Il consiglio di amministrazione esercita funzioni di indirizzo e di controllo, secondo quanto previsto dal regolamento dell'istituzione.

3. Il consiglio di amministrazione è costituito da cinque componenti, compreso il presidente.

4. I componenti del consiglio di amministrazione ed il presidente sono nominati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, secondo criteri di competenza politico-amministrativa, specificati nell'atto di nomina. Devono possedere i requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere comunale ma non ricoprire, presso il Comune di Formia, le cariche di consigliere comunale, consigliere circoscrizionale o revisore dei conti.

5. Il consiglio di amministrazione ed il presidente restano in carica quanto il Sindaco che li ha nominati ed esercitano le loro funzioni fino all'insediamento dei successori.

6. Al direttore dell'istituzione è attribuita la responsabilità della gestione .

7. Il direttore è nominato dal Sindaco, sentito il consiglio di amministrazione. La carica può essere affidata ad un dipendente dell'istituzione o del comune in possesso di qualifica adeguata, o a persona assunta con contratto a termine.

Art. 107

Aziende speciali

1. La gestione dei servizi pubblici comunali che hanno consistente rilevanza imprenditoriale ed economica può effettuarsi a mezzo di aziende speciali, che possono essere preposte anche ad una pluralità di servizi.

2. L'azienda speciale è dotata di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio Statuto approvato dal Consiglio Comunale. Uniforma la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio di bilancio, da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

3. Lo Statuto dell'azienda speciale ne disciplina l'ordinamento ed il funzionamento, ne individua gli atti fondamentali da sottoporre all'approvazione degli organi comunali, stabilisce le modalità per l'esercizio da parte del Comune del potere di vigilanza e di verifica sui risultati della gestione, determina i criteri per la copertura degli eventuali costi sociali.

Art. 108

Organi dell'azienda speciale

1. Sono organi dell'azienda speciale il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore. Le rispettive competenze sono stabilite dallo Statuto dell'azienda.

2. Il consiglio di amministrazione esercita funzioni di indirizzo e di controllo, secondo quanto stabilito dallo Statuto dell'azienda.

3. Il consiglio di amministrazione è costituito da cinque componenti, compreso il presidente.
4. I componenti del consiglio di amministrazione ed il presidente sono nominati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, secondo criteri di competenza politico-amministrativa, specificati nell'atto di nomina. Devono possedere requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere comunale ma non ricoprire, presso il Comune di Formia, le cariche di consigliere comunale, assessore, consigliere circoscrizionale o revisore dei conti.
5. Il consiglio di amministrazione ed il presidente restano in carica quanto il Sindaco che li ha nominati ed esercitano le loro funzioni fino all'insediamento dei successori.
6. Al direttore dell'azienda speciale è attribuita la responsabilità della gestione. Le sue specifiche competenze, le modalità di assunzione e la durata dell'incarico sono stabilite dallo Statuto dell'azienda.

Art. 109

Revoca degli amministratori

1. Gli amministratori delle istituzioni e delle aziende speciali possono essere singolarmente revocati dal Sindaco con provvedimento motivato.
2. La revoca è comunicata dal Sindaco al Consiglio Comunale, nella seduta immediatamente successiva.
3. In caso di revoca, dimissioni o cessazione per altra causa di uno o più amministratori il Sindaco provvede, alla loro sostituzione e comunica le nuove nomine al Consiglio Comunale nella seduta immediatamente successiva.
4. Il direttore dell'istituzione dell'azienda speciale può essere revocato quando la valutazione del suo operato - in relazione al conseguimento degli obiettivi, all'attuazione dei programmi, alla correttezza amministrativa, all'efficacia della gestione risulti non soddisfacente. La revoca è disposta con le modalità derivanti dalla natura del rapporto di lavoro pubblico o privato.

Art. 110

Scioglimento degli organi

1. I consigli di amministrazione delle istituzioni e delle aziende speciali possono essere sciolti con atto del Sindaco, sentita la Giunta, di propria iniziativa o su proposta del consiglio, per i seguenti motivi:
 - a) cessazione dell'attività dell'istituzione o azienda;
 - b) gravi irregolarità amministrative o gestionali;
 - c) reiterata violazione di legge e di regolamento;
 - d) persistente inottemperanza agli indirizzi formulati dagli organi comunali.
2. Lo scioglimento del consiglio di amministrazione è comunicato al Consiglio Comunale, che provvede alla formulazione degli indirizzi per la ricostituzione dell'organo.

Art. 111

Società per azioni

1. Per la gestione di servizi pubblici comunali di rilevante importanza e consistenza, che richiedono investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale, il Consiglio Comunale può promuovere la costituzione di società per azioni ad esclusivo capitale pubblico locale, o con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.
2. Il Consiglio Comunale approva un piano tecnico-finanziario relativo alla costituzione della società ed alla gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa e conferisce al Sindaco i poteri per il compimento degli atti conseguenti.

3. Nelle società di cui al comma 1 la prevalenza del capitale pubblico locale è realizzata mediante l'attribuzione della maggioranza delle azioni al Comune di Formia oppure - ove i servizi da gestire abbiano interesse pluricomunale - al complesso dei Comuni e degli altri soggetti pubblici locali interessati. Gli enti predetti possono acquisire, in tutto o in parte, le quote relative alla loro partecipazione anche mediante conferimento di beni, impianti ed altre dotazioni destinate ai servizi affidati alle società.

4. L'atto costitutivo e dello Statuto è deliberato dal Consiglio Comunale a maggioranza dei componenti assegnati.

TITOLO VII RAPPORTI TRA ENTI

Capo unico Modalità associative

Art. 112 Convenzioni

1. Il Consiglio Comunale, anche su proposta della Giunta, al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa, può deliberare la stipula di apposite convenzioni con altri Comuni e con la Provincia, Regioni, Università ed altri Enti, per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
2. Nella convenzione gli enti contraenti possono concordare che uno di essi assuma il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione.
3. La convenzione deve regolare i conferimenti iniziali di capitali e beni di dotazione e le modalità per il loro riparto fra gli enti partecipanti alla sua scadenza.

Art. 113 Consorzi

1. Per la gestione associata di uno o più servizi il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di un consorzio con altri Comuni e, ove interessata, con la partecipazione della Provincia, approvando, a maggioranza assoluta dei componenti:
 - a) la convenzione che stabilisce i fini e la durata del consorzio, la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali del consorzio, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie fra gli enti consorziati;
 - b) lo Statuto del consorzio.
2. Tra gli stessi Comuni e Province non può essere costituito più di un consorzio.
3. Il consorzio è ente strumentale degli enti consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale.
4. Lo Statuto del consorzio stabilisce la composizione ed il funzionamento degli organi e la ripartizione delle competenze.
5. L'assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del Sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità e

poteri pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto ed effettivamente conferita.

6. L'assemblea approva gli atti fondamentali del consorzio, previsti dallo Statuto del medesimo.

7. Il consiglio di amministrazione è eletto dall'assemblea secondo le disposizioni contenute nello Statuto del consorzio.

Art. 114

Accordi di programma

1. Per provvedere alla definizione ed attuazione di opere, interventi e programmi d'intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altre amministrazioni e soggetti pubblici, il Sindaco, sussistendo la competenza primaria in materia del Comune, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle diverse azioni ed attività e per determinare tempi, modalità, finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso.

2. Il Sindaco convoca una conferenza fra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate per verificare la possibilità di definire l'accordo di programma.

3. Il Sindaco approva con proprio atto formale, dandone informazione al Consiglio Comunale, l'accordo nel quale è espresso il consenso unanime delle amministrazioni interessate. Il testo dell'accordo è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

4. Qualora l'accordo sia adattato con decreto del presidente della Regione e determini variazioni degli strumenti urbanistici del Comune, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale, entro trenta giorni, a pena di decadenza.

5. Nel caso che l'accordo di programma sia promosso da altro soggetto pubblico che ha competenza primaria nella realizzazione delle opere, interventi e programmi, ove sussista un interesse del Comune a partecipare alla loro realizzazione, il Sindaco partecipa all'accordo, dandone informazione al Consiglio Comunale, ed assicura la collaborazione del Comune in relazione alle sue competenze ed all'interesse, diretto od indiretto, della sua comunità alle opere, interventi e programmi da realizzare.

6. Per l'attuazione degli accordi suddetti si applicano le disposizioni stabilite dalla legge.

TITOLO VIII

ORDINAMENTO FINANZIARIO

Capo I

Programmazione finanziaria

Art. 115

Programmazione di bilancio

1. La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla. Gli atti con la quale essa viene definita e rappresentata sono: il bilancio di previsione annuale, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale. La redazione degli atti predetti è effettuata in modo da consentire la lettura e l'attuazione delle previsioni per programmi, servizi ed interventi.

2. Lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione dell'organo di revisione, almeno quindici giorni prima del termine previsto dall'art. 55 - comma 2 - della legge 06.08.90 n. 142; il Regolamento di Contabilità dovrà prevedere altresì i termini entro cui possono essere presentati da parte dei componenti dell'organo consiliare, emendamenti allo schema di bilancio.

3. Il bilancio annuale e gli altri atti di programmazione finanziaria sono sottoposti preventivamente alla consultazione dei consigli di circoscrizione, che esprimono su di essi il loro parere con le modalità e nei tempi stabiliti dal regolamento.
4. Il bilancio di previsione per l'anno successivo, corredato degli atti prescritti, è deliberato dal Consiglio Comunale nei termini di legge, osservando i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.
5. Il Consiglio Comunale approva il bilancio in seduta pubblica, con il voto favorevole della maggioranza dei componenti assegnati.

Art. 116

Programma delle opere pubbliche e degli investimenti

1. Contestualmente al progetto di bilancio annuale, la Giunta Comunale propone al consiglio il programma delle opere pubbliche e degli investimenti che è riferito al periodo di vigenza del bilancio pluriennale ed è suddiviso per anni, con inizio da quello successivo alla sua approvazione.
2. Il programma delle opere pubbliche e degli investimenti comprende l'elencazione specifica di ciascuna opera o investimento incluso nel piano, con tutti gli elementi descrittivi idonei, comprensivi della verifica di fattibilità, per indirizzarne l'attuazione.
3. Il programma, relativamente alle spese da sostenere per le opere e gli investimenti previsti per il primo anno, individua le risorse con le quali verrà data allo stesso attuazione.
4. Le previsioni contenute nel programma corrispondono a quelle espresse in forma sintetica nei bilanci annuale e pluriennale. Le variazioni apportate nel corso dell'esercizio ai bilanci sono effettuate anche al programma e viceversa.
5. Il programma viene aggiornato annualmente in conformità ai bilanci annuale e pluriennale approvati.
6. Il programma è soggetto alle procedure di consultazione e di approvazione nei termini e con le modalità di cui all'articolo 115, contemporaneamente al bilancio annuale.

Capo II

Autonomia finanziaria

Art. 117

Risorse per la gestione corrente

1. Il Comune persegue, attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato ed attribuite dalla Regione nonché dalla Provincia e dalla Unione Europea, il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate, ai mezzi disponibili e ricercando, mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti, l'efficiente ed efficace impiego di tali mezzi.
2. Il Comune, nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira a criteri di equità e di giustizia le determinazioni di propria competenza relative agli ordinamenti e tariffe delle imposte, tasse, diritti e corrispettivi dei servizi, distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive ed al livello di fruizione dei servizi.

Art. 118

Risorse per gli investimenti

1. La Giunta Comunale attiva tutte le procedure previste da leggi ordinarie e speciali, statali, regionali e comunitarie, al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi d'investimento del Comune che per la loro natura hanno titolo per concorrere ai benefici che tali leggi dispongono.

2. Le risorse acquisite mediante l'alienazione dei beni del patrimonio disponibile, non destinate per legge ad altre finalità, sono impiegate per il finanziamento del programma di investimenti del Comune, secondo le priorità nello stesso stabilite.
3. Il ricorso al credito è effettuato, salvo diverse finalità previste dalla legge per il finanziamento dei programmi d'investimento che non trovano copertura con le risorse di cui ai commi 1 e 2.

Capo III Patrimonio, appalti, contratti

Art. 119

Gestione del patrimonio

1. La Giunta Comunale sovrintende all'attività di conservazione e gestione del patrimonio comunale assicurando, la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili ed il loro costante aggiornamento, con tutte le variazioni che per effetto di atti di gestione, nuove costruzioni ed acquisizioni, si verificano nel corso di ciascun esercizio. Il regolamento stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari e determina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica generale.
2. La Giunta Comunale adotta gli atti previsti dal regolamento per assicurare, da parte di tutti i responsabili di uffici e servizi, l'osservanza dell'obbligo generale di diligenza nella utilizzazione e conservazione dei beni dell'ente. Per i beni mobili tale responsabilità è attribuita ai consegnatari, definiti dal regolamento.
3. La Giunta Comunale adotta, per propria iniziativa o su proposta del responsabile, i provvedimenti idonei per assicurare la più elevata redditività dei beni predetti e l'affidamento degli stessi in locazione od affitto a soggetti che offrono adeguate garanzie di affidabilità. Al responsabile della gestione dei beni compete l'attuazione delle procedure per la riscossione, anche coattiva, delle entrate agli stessi relative.
4. In presenza di rilevanti interessi di carattere pubblico o sociale, la Giunta Comunale può concedere i beni patrimoniali in comodato o in uso gratuito, con le modalità stabilite dalla legge.
5. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, a seguito di deliberazione adottata dal Consiglio Comunale per gli immobili e dalla Giunta per i mobili. La deliberazione del Consiglio Comunale è adottata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti assegnati. L'alienazione dei beni immobili avviene, di regola, mediante asta pubblica, tranne per le cessioni ad altri enti pubblici e per i beni di modestissimo valore per i quali risulti evidente la non convenienza della procedura concorsuale. L'alienazione dei beni mobili è effettuata con le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 120

Appalti e contratti

1. Il Comune provvede agli appalti dei lavori, alle forniture di beni e servizi, agli acquisti ed alle vendite, alle permutate, alle locazioni ed agli affitti, relativi alla propria attività istituzionale, con l'osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento per la disciplina dei contratti.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita deliberazione adottata dal Consiglio Comunale o dalla Giunta, secondo la rispettiva competenza, indicante:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c) le modalità di scelta del contraente, ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato ed i motivi che ne sono alla base.

3. Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunità economica Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.

4. Per la stipulazione dei contratti interviene, in rappresentanza del Comune, il dirigente individuato secondo i criteri indicati dal regolamento.

Capo IV Contabilità

Art. 121

Disciplina della contabilità

1. Il sistema contabile del Comune è disciplinato da apposito regolamento, emanato in conformità alle disposizioni del presente Statuto e con l'osservanza delle leggi inerenti la contabilità e finanza degli enti locali.

2. Tale regolamento deve prevedere una contabilità finanziaria ed economica in cui i fatti gestionali sono considerati per il rilievo che essi presentano rispettivamente in termini di acquisizione ed impiego di risorse finanziarie, nonché di costi e ricavi che ne conseguono e di variazioni derivanti per il patrimonio dell'ente.

3. Gli strumenti di previsione contabile sono adottati in coerenza con gli obiettivi indicati dagli atti di programmazione del Comune.

Art. 122

Contabilità finanziaria

1. La gestione finanziaria si svolge in conformità al bilancio di previsione annuale e pluriennale e la relazione previsionale e programmatica approvati dal Consiglio Comunale.

2. Il regolamento di contabilità disciplina il procedimento di approvazione delle variazioni che possono essere apportate al bilancio; sono comunque riservate alla Giunta Comunale le variazioni connesse ai prelevamenti dai fondi di riserva che devono essere comunicati al Consiglio Comunale entro quaranta giorni.

Art. 123

Contabilità economica

1. La contabilità economica del Comune ha per oggetto tutti i costi delle attività svolte o da svolgere e, limitatamente alle ipotesi previste dagli atti di programmazione, i connessi ricavi.

2. Tale contabilità si articola in un sistema di centri di responsabilità individuati secondo criteri organizzativi o funzionali.

3. Il preventivo economico è allegato al bilancio finanziario e costituisce il parametro di riferimento per il controllo economico di gestione è prevista la compilazione di conti economici di dettaglio per i servizi.

Art. 124

Tesoreria e riscossione delle entrate

1. Il servizio di tesoreria è affidato dal Consiglio Comunale ad un istituto di credito che disponga di una sede operativa nel Comune mediante procedure concorsuali di scelta del contraente.
2. La concessione è regolata da apposita convenzione ed ha durata minima triennale e massima quinquennale, rinnovabile.
3. Il tesoriere effettua la riscossione delle entrate di pertinenza del Comune ed esegue il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili o dallo stesso anticipabili secondo le disposizioni stabilite dalla legge.
4. Per la riscossione delle entrate tributarie il Comune provvede direttamente e/o a mezzo del concessionario della riscossione. Per le entrate patrimoniali ed assimilate la Giunta Comunale decide, secondo l'interesse dell'ente, la forma di riscossione nell'ambito di quelle consentite dalle leggi vigenti.
5. Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità relative al servizio di tesoreria ed ai servizi dell'ente che comportano maneggio di denaro, fissando norme idonee per disciplinare tali gestioni.

Capo V

Revisione economico-finanziaria e controllo di gestione

Art. 125

Collegio dei revisori dei conti

1. Il Consiglio Comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il collegio dei revisori dei conti, composto di tre membri, scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori contabili.
2. I componenti del collegio dei revisori dei conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta. Non sono revocabili, salvo che non adempiano, secondo le norme di legge e di Statuto, al loro incarico.
3. Il collegio dei revisori collabora con il Consiglio Comunale. Esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione.
4. Per l'esercizio delle loro funzioni i revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.
5. I revisori dei conti adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario e rispondono della verità delle loro attestazioni. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferiscono immediatamente al Consiglio Comunale.
6. Il collegio dei revisori dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e redige apposita relazione, con la quale accompagna la proposta di deliberazione consiliare sul conto consuntivo ed esprime pareri sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati e sulle variazioni di bilancio.

Art. 126

Rendiconto della gestione

1. I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto, che comprende il conto del bilancio ed il conto del patrimonio.
2. La Giunta Comunale, con una relazione illustrativa allegata al conto consuntivo, esprime le proprie valutazioni in merito all'efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
3. Il collegio dei revisori dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo e nella quale il collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

4. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio Comunale nei termini di legge, in seduta pubblica, con il voto della maggioranza dei componenti assegnati.

Art. 127

Controllo della gestione

1. Con apposite norme stabilite dal regolamento di contabilità, il Consiglio Comunale definisce linee-guida dell'attività di controllo interno della gestione.
2. Il controllo di gestione deve consentire la verifica dei risultati rispetto agli obiettivi previsti dai programmi e, mediante rilevazioni sistematiche in corso d'esercizio, la valutazione dell'andamento della gestione e gli eventuali interventi organizzativi necessari per conseguire i risultati prefissati
3. Il controllo di gestione, attraverso le analisi effettuate sull'impiego delle risorse finanziarie ed organizzative, sulle componenti dei costi delle funzioni e servizi, sulla produttività di benefici in termini quantitativi e qualitativi, deve assicurare agli organi di governo dell'ente tutti gli elementi necessari per le loro scelte programmatiche e per guidare il processo di sviluppo dell'organizzazione.
4. Nel caso che attraverso l'attività di controllo si accertino squilibri nella gestione del bilancio dell'esercizio in corso che possono determinare situazioni deficitarie, la Giunta Comunale propone immediatamente al consiglio i provvedimenti necessari.

TITOLO IX NORME FINALI

Capo unico

Norme transitorie e finali

Art. 128

Entrata in vigore dello Statuto

1. Il presente Statuto è approvato dal Consiglio Comunale con le modalità previste dall'articolo 13, comma 3.
2. Dopo l'espletamento del controllo di legittimità da parte del competente organo regionale, lo Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio affisso all'albo comunale per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
3. Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
4. Il Consiglio Comunale promuove le iniziative idonee ad assicurare la più ampia divulgazione dello Statuto all'interno della comunità formiana.

Art. 129

Abrogazione di norme

1. L'entrata in vigore del presente Statuto abroga tutte le norme previgenti con esso incompatibili, salvo quelle per le quali la legge disponga tempi diversi per la cessazione di efficacia.

Art. 130

Gestione dei servizi e forme associative

1. L'adeguamento delle forme di gestione dei servizi comunali alla normativa statutaria è disposto dal Consiglio Comunale, su proposta della Giunta.
2. Nei termini di legge il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, provvede alla revisione dei consorzi e all'adeguamento delle altre forme associative in atto alle disposizioni dello Statuto.

Art. 131

Regolamenti di applicazione

1. Per una completa e penetrante applicazione delle norme del presente Statuto, il Consiglio Comunale provvede alla regolamentazione, con una disciplina conforme alla normativa statutaria, delle seguenti materie:

- a) Consiglio Comunale;
- b) circoscrizioni;
- c) difensore civico;
- d) referendum popolari;
- e) associazionismo e partecipazione popolare;
- f) disciplina del procedimento e accesso ai documenti;
- g) personale ed organizzazione;
- h) criteri per il conferimento di incarichi esterni.

Art. 132

Revisione dei regolamenti

1. Contestualmente all'entrata in vigore dello Statuto, e parallelamente alla stesura dei regolamenti di cui all'articolo 131, il Consiglio Comunale avvia una revisione generale dei regolamenti di emanazione comunale in vigore nel Comune, allo scopo di adeguarne e coordinarne le disposizioni ai principi statutari.

2. Per quanto non incompatibili con le norme statutarie continuano a rimanere in vigore, fino all'approvazione dei nuovi regolamenti, le disposizioni regolamentari precedenti.

Art. 133

Elezione difensore civico

1. Il difensore civico deve essere eletto entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto secondo le norme indicate dall'art. 30 commi 1 e 2.

Art. 134

Vice Segretario Generale

Le disposizioni di cui all'art. 94, comma 2, non si applica all'attuale Vice Segretario Generale vicario, vincitore di concorso.

Art. 135

Verifica dello Statuto

1. Ad un anno di distanza dall'entrata in vigore dello Statuto, il Consiglio Comunale ne verifica lo stato di attuazione.

2. In tale occasione la commissione preposta presenta una relazione in cui è evidenziato lo stato di attuazione, i risultati del lavoro di predisposizione dei regolamenti fondamentali, i problemi posti dall'applicazione delle norme statutarie. Sulla base di tali risultanze possono essere prospettate modifiche o integrazioni dello Statuto, provvedimenti o misure organizzative idonee ad una sua funzionale e completa attuazione.

Art. 136

Modifiche allo Statuto

1. Le modifiche soppressive, aggiuntive e sostitutive, nonché l'abrogazione parziale o totale dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con la procedura di cui all'articolo 13 comma 3.

2. La proposta di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di approvazione di un nuovo Statuto sostitutivo. La deliberazione di abrogazione totale assume efficacia contestualmente all'approvazione del nuovo Statuto.
3. Le proposte di modifica o abrogazione possono essere presentate dal Sindaco, dalla Giunta Comunale, da un quinto dei componenti assegnati al Consiglio Comunale, dalla metà dei consigli di circoscrizione.
4. Le proposte di modifica o abrogazione dello Statuto non possono essere presentate prima di un anno dall'ultima proposta di modifica esaminata, salvo il caso di urgenza riconosciuto dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei componenti assegnati. Sono esaminate dal Consiglio Comunale entro novanta giorni dalla presentazione.